Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 116° — Numero 180

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 9 luglio 1975** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 33.000 - Semestrale L. 17.400 - Trimestrale L. 9.200 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 20.000 - Semestrale L. 12.000 - Trimestrale L. 6.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato. I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). L'Agenzia di Milano e le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Basilicata

Regione Friuli-Venezia Giulia

Regione Trentino-Alto Adige - Provincia di Trento

Regione Toscana

Regione Veneto

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 ottobre 1974, n. **920**.

Modificazioni alla pianta organica dell'Accademia di belle arti dell'Aquila.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123, sull'ordinamento dell'istruzione artistica;

Visto il regio decreto 29 giugno 1924, n. 1239, sugli orari e programmi d'esame nei licei artistici e nelle accademie di belle arti;

Visto il regio decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 214, che detta nuove disposizioni sull'ordinamento della istruzione artistica;

Vista la legge 11 ottobre 1960, n. 1178, che istituisce il ruolo degli assistenti nelle accademie di belle arti e nei licei artistici;

Vista la legge 2 marzo 1963, n. 262, che detta nuove norme sull'ordinamento amministrativo e didattico degli istituti di istruzione artistica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 1970, n. 1441, registrato alla Corte dei conti, addì 23 aprile 1971, registro n. 241, foglio n. 164, con il quale è stata istituita a decorrere dal 1° ottobre 1969 l'Accademia di belle arti dell'Aquila;

Ritenuto opportuno istituire presso detta Accademia di belle arti anche la cattedra di « Decorazione e plastica ornamentale »;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione di concerto con quello per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1971 la pianta organica della citata Accademia di belle arti risulta modificata come all'annessa tabella *A*, firmata, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.

Art. 2.

La spesa derivante dall'applicazione del presente decreto graverà sugli stanziamenti degli appositi capitoli del bilancio del Ministero della pubblica istruzione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 ottobre 1974

LEONE

MALFATTI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *luglio* 1975
Atti di Governo, registro n. 10, *foglio n.* 88

TABELLA *A*

PIANTA ORGANICA DELL'ACCADEMIA DI BELLE ARTI DELL'AQUILA

Numero dei corsi: 4 { Pittura, Scultura, Scenografia, Decorazione

Denominazione delle cattedre e posti	Cattedre e posti di ruolo	Posti da affidare per incarico
Personale insegnante:		
Pittura	1	—
Scultura	1	—
Decorazione	1	—
Scenografia	1	—
Storia dell'arte	1	—
Tecniche dell'incisione (1)	1	—
Anatomia artistica	1	—
Plastica ornamentale	—	1
Personale assistente:		
Pittura	1	—
Scultura	1	—
Scenografia	1	—
Decorazione	1	—
Storia dell'arte	1	—
Tecniche dell'incisione	1	—
Anatomia artistica	1	—
Personale amministrativo:		
Carriera direttiva	1	—
Carriera di concetto	1	—
Carriera esecutiva	5	—
Personale ausiliario:		
Bidelli	6	—

(1) Con l'obbligo di completare l'orario di insegnamento con altre otto ore nella scuola libera del nudo.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
MALFATTI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 dicembre 1974, n. **921.**

Proroga della durata del consorzio « Co.Ve.Co. » Cooperative vesuviane consorziate, in Ottaviano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 25 giugno 1909, n. 422, ed il regolamento approvato con regio decreto 12 febbraio 1911, n. 278, emanato in esecuzione di essa;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1951, n. 302, e modificato dalla legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1962, n. 1420, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 253 dell'8 ottobre 1962, con il quale fu costituito, per la durata di anni dieci, il consorzio « Co.Ve. Co. » Cooperative vesuviane consorziate, con sede in Ottaviano (Napoli) e ne fu approvato il relativo statuto;

Visto il verbale dell'assemblea straordinaria dei delegati del consorzio, tenutasi il 18 settembre 1972, nella quale è stata deliberata la proroga della durata dello ente, all'8 ottobre 1982 (otto ottobre millenovecentoottantadue) con la conseguente modifica dell'art. 4 dello statuto consortile;

Vista l'istanza con la quale l'ente citato chiede la approvazione della suddetta proroga;

Udito, in via d'urgenza, il comitato costituito in seno alla commissione centrale per le cooperative, ai sensi dell'art. 19, lettera *b*), del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

E' approvata la proroga all'8 ottobre 1982 (otto ottobre millenovecentoottantadue), della durata del consorzio « Co.Ve.Co. » Cooperative vesuviane consorziate, con sede in Ottaviano (Napoli), nonché la modifica dell'art. 4 dello statuto consortile, secondo il testo di seguito riportato:

Art. 4. — Il consorzio ha la durata fino all'8 ottobre 1982. La durata potrà essere ulteriormente prorogata per deliberazione dell'assemblea. Salvo i casi previsti dal presente statuto le cooperative costituenti il consorzio devono appartenervi per tutta la durata di esso.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 dicembre 1974

LEONE

TOROS — BUCALOSSI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *luglio* 1975
Atti di Governo, registro n. 10, *foglio n.* 89

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 aprile 1975, n. **277.**

Indicazione delle sedi e delle circoscrizioni delle sezioni staccate dei tribunali amministrativi regionali istituite nelle regioni Lombardia, Emilia-Romagna, Abruzzi, Campania, Puglia, Calabria e Sicilia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visti l'art. 1, comma terzo, e l'art. 52 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, istitutiva dei tribunali amministrativi regionali;

Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1973, n. 214;

Considerato che occorre provvedere alla determinazione delle sedi e delle circoscrizioni delle sezioni staccate dei tribunali amministrativi regionali istituite nelle regioni Lombardia, Emilia-Romagna, Abruzzi, Campania, Puglia, Calabria e Sicilia;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'interno e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Le sedi e le circoscrizioni delle sezioni staccate dei tribunali amministrativi regionali istituite nelle regioni Lombardia, Emilia-Romagna, Abruzzi, Campania, Puglia, Calabria e Sicilia sono determinate nella tabella allegata al presente decreto.

Con successivo provvedimento saranno determinate la sede e la circoscrizione della sezione staccata del tribunale amministrativo regionale per il Lazio.

Art. 2.

La data di inizio di funzionamento delle sezioni staccate di cui al precedente articolo verrà fissata per ciascuna sezione con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 aprile 1975

LEONE

MORO — GUI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *luglio* 1975
Atti di Governo, registro n. 10, *foglio n.* 90

TABELLA

SEDI E CIRCOSCRIZIONI DELLE SEZIONI STACCATE DEI TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI ISTITUITE NELLE REGIONI LOMBARDIA, EMILIA-ROMAGNA, ABRUZZI, CAMPANIA, PUGLIA, CALABRIA E SICILIA.

Regione	Sede della sezione staccata	Circoscrizione
Lombardia	Brescia	Province di: Brescia, Bergamo, Cremona, Mantova
Emilia-Romagna	Parma	Province di: Parma, Piacenza, Reggio Emilia
Abruzzi	Pescara	Province di: Pescara, Chieti
Campania	Salerno	Province di: Salerno, Avellino
Puglia	Lecce	Province di: Lecce, Brindisi, Taranto
Calabria	Reggio Calabria	Provincia di Reggio Calabria
Sicilia	Catania	Province di: Catania, Enna, Messina, Ragusa, Siracusa

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
MORO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 aprile 1975, n. **278.**

Riconoscimento della personalità giuridica dell'associazione laicale « Società delle missionarie dell'Immacolata - Padre Kolbe », in Sasso Marconi.

N. 278. Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1975, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto dell'associazione laicale a scopo di culto e di religione denominata « Società delle missionarie dell'Immacolata - Padre Kolbe », in Borgonuovo di Pontecchio di Sasso Marconi (Bologna).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 giugno 1975
Atti di Governo, registro n. 10, foglio n. 79

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 maggio 1975, n. **279.**

Riconoscimento della personalità giuridica del « Monastero Maria Immacolata delle monache terziarie francescane », in Montello.

N. 279. Decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1975, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica del « Monastero Maria Immacolata delle monache terziarie francescane », in Montello (Bergamo).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° luglio 1975
Atti di Governo, registro n. 10, foglio n. 96

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 maggio 1975, n. **280.**

Trasformazione dei fini originari dell'opera pia « Imperiale-Lercari-Scarabelli », in Sarzana, e fusione della stessa con l'opera pia « Casa cardinale Maffi », in Cecina.

N. 280. Decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1975, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, i fini statutari dell'opera pia « Imperiale-Lercari-Scarabelli », in Sarzana (La Spezia), vengono mutati in quelli perseguiti dall'opera pia « Casa cardinale Maffi », in S. Pietro in Palazzi - Cecina (Livorno); l'opera pia « Imperiale-Lercari-Scarabelli », viene fusa per incorporazione con la « Casa cardinale Maffi », e pertanto viene approvata la deliberazione 20 novembre 1974, n. 92, con la quale la « Casa cardinale Maffi » ha apportato le conseguenti rettifiche al proprio statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° luglio 1975
Atti di Governo, registro n. 10, foglio n. 91

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 maggio 1975, n. **281.**

Riconoscimento della personalità giuridica della fondazione di culto e di religione « Sodalizio cattolico italiano », in Bolzano.

N. 281. Decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1975, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto della fondazione di culto e di religione « Sodalizio cattolico italiano », in Bolzano.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° luglio 1975
Atti di Governo, registro n. 10, foglio n. 93

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 maggio 1975, n. **282.**

Riconoscimento della personalità giuridica dell'associazione laicale « Movimento mariano - Opus Mariae Reginae », in Formia.

N. 282. Decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1975, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto dell'associazione laicale a scopo di religione denominata « Movimento mariano - Opus Mariae Reginae », in Vendicio di Formia (Latina).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° luglio 1975
Atti di Governo, registro n. 10, foglio n. 94

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 maggio 1975, n. **283.**

Riconoscimento della personalità giuridica dell'associazione laicale «Centro Veritas et Amor », in Sermoneta.

N. 283. Decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1975, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto dell'associazione laicale a scopo di culto e di religione denominata « Centro Veritas et Amor », in Sermoneta (Latina).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° luglio 1975
Atti di Governo, registro n. 10, foglio n. 97

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 maggio 1975, n. **284.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della nuova denominazione della provincia toscana dell'ordine dei chierici regolari poveri della Madre di Dio delle scuole pie (scolopi), in Firenze.

N. 284. Decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1975, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta, agli effetti civili, la nuova denominazione di « Provincia toscana dei padri scolopi », assunta dalla provincia toscana dell'ordine dei chierici regolari poveri della Madre di Dio delle scuole pie (scolopi), in Firenze.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° luglio 1975
Atti di Governo, registro n. 10, foglio n. 95

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 marzo 1974.

Variazioni del limite minimo della retribuzione su cui è calcolato il contributo per la previdenza dei dirigenti di aziende industriali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 27 dicembre 1953, n. 967, concernente la previdenza dei dirigenti di aziende industriali;

Visto il regolamento per l'esecuzione della legge suddetta approvato con decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 914;

Visto l'art. 1 della legge 15 marzo 1973, n. 44, che stabilisce, tra l'altro, i limiti minimo e massimo della retribuzione lorda su cui è calcolato il contributo dovuto all'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali;

Visto l'art. 2 della legge 15 marzo 1973, n. 44, che stabilisce le modalità per la modifica dei limiti di retribuzione anzidetti;

Visto l'accordo 25 gennaio 1973, con il quale le organizzazioni sindacali interessate hanno convenuto dei minimi di retribuzione per i dirigenti di aziende industriali diversi da quelli fissati dall'art. 1 della legge 15 marzo 1973, n. 44;

Sentito il parere del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato;

Decreta:

Ai fini dell'applicazione degli articoli 5 e 6 della legge 27 dicembre 1953, n. 967, il limite minimo della retribuzione lorda su cui va calcolato il contributo dovuto all'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali, stabilito dall'art. 1 della legge 15 marzo 1973, n. 44, è aumentato a L. 6.630.000 annue, con effetto dal 1° gennaio 1973, e a L. 6.825.000 annue, con effetto dal 1° gennaio 1974, fermo restando il limite massimo di cui al suddetto art. 1.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 27 marzo 1974

LEONE

BERTOLDI — DE MITA

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 giugno 1975
Registro n 4 Lavoro, foglio n. 204

(5680)

DECRETO MINISTERIALE 4 giugno 1975.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona in comune di S. Gregorio da Sassola.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Roma per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 23 giugno 1969 ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, l'abitato e le zone circostanti del comune di S. Gregorio da Sassola;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di S. Gregorio da Sassola;

Visto che l'opposizione presentata dal comune interessato avverso la predetta proposta di vincolo, è stata dichiarata respinta;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perché costituito dal nucleo più antico sorto su uno sprome, con costruzioni caratteristicamente raggruppate a ridosso del monumentale Castello, che le domina, e dal nucleo che si sviluppa lungo la direttrice Castello-Borgo Pio, con antiche costruzioni pittorescamente disposte a gradoni, verso la sottostante strada per Casape e culminante sulla rotonda di Borgo Pio, il tutto formante un insieme di notevole valore estetico e tradizionale. Tale complesso, fiancheggiato dal magnifico parco Brancaccio e circondato dal verde delle alture ricoperte prevalentemente di ulivi, costituisce un suggestivo panorama con pittoreschi quadri naturali.

Decreta:

La zona sita nel territorio del comune di S. Gregorio da Sassola ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, commi terzo e quarto, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente:

partendo dal km 12 della strada Tivoli-S. Gregorio da Sassola, all'altezza del Cimitero, il limite del vincolo segue tale strada verso nord fino ad incontrare il Fosso Castellina (proveniente da Costa del Lago), risale il fosso verso nord fino alla strada comunale Alberata (già mulattiera S. Maria Nuova Casalaccio), indi segue verso sud-est detta strada, raggiungendo la strada vicinale S. Gregorietto e seguendo questa fino al fosso Caracciolo, indi verso sud il fosso stesso sino alla strada S. Gregorio-Casape, poi verso sud detta strada fino al confine del comune di S. Gregorio, indi verso sud-ovest tale confine sino alla mulattiera per il fosso Caracciolo (a sud del nucleo abitato); segue tale mulattiera verso nord-ovest sino al fosso Caracciolo, poi, verso sud, il fosso stesso sino alla confluenza col fosso Fontanelle in località C.le S. Gennaro e segue questo ultimo fosso verso nord fino all'altezza del km 11 della strada Tivoli-S. Gregorio, indi una retta fino al km 11 di detta strada, in località Fontana, quindi il limite del vincolo segue verso nord la strada fino al km 12, all'altezza del cimitero.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Roma.

La soprintendenza ai monumenti di Roma curerà che il comune di S. Gregorio da Sassola provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data dell'affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Avverso il presente decreto i proprietari, possessori o detentori comunque interessati alla sopradescritta zona hanno facoltà di ricorrere al Governo della Repubblica entro il termine di tre mesi dall'avvenuta pubblicazione all'albo del comune della *Gazzetta Ufficiale*, giusta il succitato art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Roma, addì 4 giugno 1975

Il Ministro: SPADOLINI

COMMISSIONE PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI DELLA PROVINCIA DI ROMA

Verbale n. 54

Oggi, 23 giugno 1969, presso la sede della soprintendenza ai monumenti del Lazio, via Cavalletti, 2, Roma, si è riunita la commissione provinciale di Roma per la protezione delle bellezze naturali, panoramiche e paesistiche per discutere il seguente ordine del giorno:

(*Omissis*).

2) SAN GREGORIO DA SASSOLA: abitato e zone circostanti, vincolo panoramico;

(*Omissis*).

Alle ore 11 il presidente, constatata la presenza del numero legale dei componenti la commissione, a norma dell'art. 5 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, dichiara aperta la seduta.

(*Omissis*).

La commissione provinciale di Roma per la protezione delle bellezze naturali, panoramiche e paesistiche, all'unanimità propone di sottoporre a vincolo, a norma dell'art. 1, commi terzo e quarto della legge 29 giugno 1939, n. 1497, l'abitato di S. Gregorio da Sassola col territorio ad esso circostante, racchiuso entro il seguente perimetro:

partendo dal km 12 della strada Tivoli-S. Gregorio, all'altezza del cimitero, il limite del vincolo segue tale strada verso nord fino ad incontrare il fosso Castellina (proveniente da Costa del Lago), risale il fosso verso nord sino alla strada comunale Alberata (già mulattiera S. Maria Nuova-Casalaccio), indi segue verso sud-est detta strada, raggiungendo la strada vicinale S. Gregorietto e seguendo questa fino al fosso Caracciolo, indi verso sud il fosso stesso sino alla strada S. Gregorio-Casape, poi verso sud detta strada fino al confine del comune di S. Gregorio, indi verso sud-ovest tale confine sino alla mulattiera per il fosso Caracciolo (a sud del nucleo abitato), segue tale mulattiera verso nord-ovest sino al fosso Caracciolo, poi, verso sud, il fosso stesso sino alla confluenza col fosso Fontanelle in località C.le S. Gennaro e segue quest'ultimo fosso verso nord fino all'altezza del km 11 della strada Tivoli-S. Gregorio, indi una retta fino al km 11 di detta strada, in località Fontana, quindi il limite del vincolo segue verso nord la strada fino al km 12, all'altezza del cimitero.

(*Omissis*).

(5370)

DECRETO MINISTERIALE 19 giugno 1975.

Incorporazione dell'Istituto autonomo per le case popolari di Pontremoli nell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Massa-Carrara.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036, che prevede la possibilità di disporre l'incorporazione degli istituti per le case popolari non provinciali negli istituti autonomi per le case popolari a carattere provinciale;

Vista la nota 19 maggio 1975, n. IV/1801, con la quale la regione Toscana ha espresso parere favorevole alla incorporazione dell'Istituto per le case popolari di Pontremoli nell'Istituto autonomo per le case popolari di Massa-Carrara;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla suddetta incorporazione, disciplinando nel contempo il passaggio all'Istituto autonomo per le case popolari di Massa-Carrara del patrimonio immobiliare e di qualsiasi attività e passività dell'Istituto per le case popolari di Pontremoli;

Decreta:

Art. 1.

L'Istituto per le case popolari di Pontremoli è incorporato nell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Massa-Carrara.

Art. 2.

L'Istituto provinciale esplicherà anche i compiti già pertinenti all'Istituto di Pontremoli e dovrà intendersi conseguentemente subentrato in tutti i diritti, ragioni ed azioni di qualsiasi genere, giudiziali e non senza eccezione alcuna, in tutte le proprietà immobiliari e mobiliari, titoli, crediti ed in quant'altro sia di spettanza dell'ente incorporato, assumendo tutti gli obblighi, oneri e vincoli comunque costituiti senza nessuna eccezione, con l'impegno di soddisfarli nel loro importo integrale alle scadenze già stabilite nei confronti del predetto Istituto di Pontremoli.

Art. 3.

Il competente conservatore dei registri immobiliari è tenuto ad annotare d'ufficio le trascrizioni e le variazioni relative ai suddetti trasferimenti di proprietà.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 giugno 1975

Il Ministro: BUCALOSSI

(5562)

DECRETO MINISTERIALE 19 giugno 1975.

Incorporazione dell'Istituto autonomo per le case popolari di Empoli nell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Firenze.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036, che prevede la possibilità di disporre l'incorporazione degli istituti per le case popolari non provinciali negli istituti autonomi per le case popolari a carattere provinciale:

Vista la nota 19 maggio 1975, n. IV/1801, con la quale la regione Toscana ha espresso parere favorevole alla incorporazione dell'Istituto per le case popolari di Empoli nell'Istituto autonomo per le case popolari di Firenze;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla suddetta incorporazione, disciplinando nel contempo il passaggio all'Istituto autonomo per le case popolari di Firenze del patrimonio immobiliare, del personale e di qualsiasi attività e passività dell'Istituto per le case popolari di Empoli;

Decreta:

Art. 1.

L'Istituto per le case popolari di Empoli è incorporato nell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Firenze.

Art. 2.

L'Istituto provinciale esplicherà anche i compiti già pertinenti all'Istituto di Empoli e dovrà intendersi conseguentemente subentrato in tutti i diritti, ragioni ed azioni di qualsiasi genere, giudiziali e non senza eccezione alcuna, in tutte le proprietà immobiliari e mobiliari, titoli, crediti ed in quant'altro sia di spettanza dell'ente incorporato, assumendo tutti gli obblighi, oneri e vincoli comunque costituiti senza nessuna eccezione, con l'impegno di soddisfarli nel loro importo integrale alle scadenze già stabilite nei confronti del predetto Istituto di Empoli.

Art. 3.

Il competente conservatore dei registri immobiliari è tenuto ad annotare d'ufficio le trascrizioni e le variazioni relative ai suddetti trasferimenti di proprietà.

Art. 4.

Il personale in servizio presso l'Istituto case popolari di Empoli è trasferito alle dipendenze dell'Istituto autonomo per le case popolari per la provincia di Firenze con le modalità e le garanzie previste dall'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 giugno 1975

Il Ministro: BUCALOSSI

(5564)

DECRETO MINISTERIALE 19 giugno 1975.

Incorporazione dell'Istituto autonomo per le case popolari di Greve in Chianti nell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Firenze.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036, che prevede la possibilità di disporre l'incorporazione degli istituti per le case popolari non provinciali negli istituti autonomi per le case popolari a carattere provinciale;

Vista la nota 19 maggio 1975, n. IV/1801, con la quale la regione Toscana ha espresso parere favorevole alla incorporazione dell'Istituto per le case popolari di Greve in Chianti nell'Istituto autonomo per le case popolari di Firenze;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla suddetta incorporazione, disciplinando nel contempo il passaggio all'Istituto autonomo per le case popolari di Firenze del patrimonio immobiliare, e di qualsiasi attività e passività dell'Istituto per le case popolari di Greve in Chianti;

Decreta:

Art. 1.

L'Istituto per le case popolari di Greve in Chianti è incorporato nell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Firenze.

Art. 2.

L'Istituto provinciale esplicherà anche i compiti già pertinenti all'Istituto di Greve in Chianti e dovrà intendersi conseguentemente subentrato in tutti i diritti, ragioni ed azioni di qualsiasi genere, giudiziali e non senza eccezione alcuna, in tutte le proprietà immobiliari e mobiliari, titoli, crediti ed in quant'altro sia di spettanza dell'ente incorporato, assumendo tutti gli obblighi, oneri e vincoli comunque costituiti senza nessuna eccezione, con l'impegno di soddisfarli nel loro importo integrale alle scadenze già stabilite nei confronti del predetto Istituto di Greve in Chianti.

Art. 3.

Il competente conservatore dei registri immobiliari è tenuto ad annotare d'ufficio le trascrizioni e le variazioni relative ai suddetti trasferimenti di proprietà.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 giugno 1975

Il Ministro: BUCALOSSI

(5563)

DECRETO MINISTERIALE 23 giugno 1975.

Autorizzazione alla sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche ed impianti di pubblica utilità presso l'Istituto di credito fondiario del Piemonte e della Valle d'Aosta, in Torino, denominata « Istituto di credito fondiario del Piemonte e della Valle d'Aosta - Sezione opere pubbliche », ad emettere obbligazioni.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il testo unico delle leggi sul credito fondiario, approvato con regio decreto 16 luglio 1905, n. 646, e le successive modificazioni;

Visti il regolamento per l'esecuzione del predetto testo unico approvato con regio decreto 5 maggio 1910, n. 472, e le successive modificazioni;

Viste la legge 29 luglio 1949, n. 474, e le successive modificazioni;

Vista la legge 11 marzo 1958, n. 238;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni, nonché il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche ed impianti di pubblica utilità presso l'Istituto di credito fondiario del Piemonte e della Valle d'Aosta, con sede in Torino, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 1973, n. 373;

Vista la motivata istanza presentata dalla sezione anzidetta;

Ritenuta l'esistenza di particolari motivi d'urgenza;

Decreta:

La sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche ed impianti di pubblica utilità presso l'Istituto di credito fondiario del Piemonte e della Valle d'Aosta, con sede in Torino, denominata « Istituto di credito fondiario del Piemonte e della Valle d'Aosta - Sezione opere pubbliche » è autorizzata ad emettere obbligazioni fino a trenta volte l'ammontare del fondo di dotazione e delle riserve.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 giugno 1975

Il Ministro: COLOMBO

(5622)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 7 giugno 1975, registro n. 14 Giustizia, foglio n. 183, è stato respinto il ricorso in via straordinaria, portante la data 11 luglio 1972, proposto dall'ufficiale giudiziario De Noia Costantino, con il quale è stato chiesto l'annullamento del provvedimento 23 novembre 1971 emesso dal presidente della Corte d'appello di Torino, che, nel determinare il trattamento economico spettante allo stesso De Noia, agli effetti dell'eventuale indennità integrativa, aveva fissato, al 1° luglio 1970, la di lui anzianità di servizio, utile per la progressione in carriera, di anni 14, mesi 8 e giorni 19.

(5378)

Con decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 7 giugno 1975, registro n. 14 Giustizia, foglio n. 184, è stato respinto il ricorso in via straordinaria, dadato 29 ottobre 1973, con il quale il sig. Sebastiano Conti, già aiutante ufficiale giudiziario presso il tribunale di Tortona, ha chiesto l'annullamento del decreto ministeriale 19 giugno 1973, che lo ha dichiarato destituito dall'impiego a decorrere dal 1° agosto 1971.

(5379)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della società cooperativa « Montagneintze - Soc. coop. a r.l. », in Quart

Con decreto ministeriale 18 giugno 1975 la società cooperativa « Montagneintze - Soc. coop. a r.l. », in Quart (Aosta), costituita per rogito Francesco Colombo in data 6 novembre 1954, 4007 di repertorio, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del rag. Sinvano Giansoldati.

(5582)

Sostituzione del presidente del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della « Società cooperativa proletaria di consumo in Fagnano Olona », in Fagnano Olona.

Con decreto ministeriale 19 giugno 1975 il sig. Cesare Dell'Ali è stato nominato presidente del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della « Società cooperativa proletaria di consumo in Fagnano Olona », in Fagnano Olona (Varese), in sostituzione del sig. Moreschini Stelio, dimissionario.

(5583)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Determinazione di indennità dovuta per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria

(*Opera Sila*)

L'indennità di espropriazione, dovuta ai sensi della legge 15 marzo 1956, n. 156, per i terreni siti in agro del comune di Isola Capo Rizzuto (Catanzaro), di complessivi ettari 49.86.95, espropriati in forza del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1951, n. 697 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 195 - supplemento ordinario del 27 agosto 1951) nei confronti della ditta Barracco Alfonso fu Enrico e trasferiti in proprietà all'Opera per la valorizzazione della Sila, è determinata in L. 2.699.710, salvo definitivo provvedimento ai sensi dell'art. 5, comma terzo, della richiamata legge n. 156, col quale verrà altresì determinato l'importo da recuperare in relazione alla precedente liquidazione disposta con il decreto presidenziale 15 luglio 1954.

Gli interessi di cui all'art. 6 della legge 15 marzo 1956, n. 156, citata, decorrono dal 14 settembre 1951.

I seguenti dati catastali esposti nel sopracitato decreto presidenziale di espropriazione, vengono rettificati come appresso:

ERRATA

1) Premessa ed art. 1: superficie Ha 55 76.80;
2) Art. 2 - 2° Corpo: superficie Ha 32.24.20;
3) Art. 2 - 4° Corpo: superficie Ha 4.20.50.

Allegato:

4) Corpo 2° - foglio n. 38: part. 6 - superficie Ha 14.76.50 - reddito dominicale L. 3.248,30;
5) Corpo 2°: totale superficie Ha 32.24.20 - totale reddito dominicale L. 7.110,44;
6) Corpo 4° - foglio n. 20: part. 2 - superficie Ha 4.20.50 - reddito dominicale L. 483,57;
7) Corpo 5° - foglio n. 10: part. 5 - superficie Ha 1.65.40 - reddito dominicale L. 496,20.

Riepilogo generale:

8) Corpo 2°: superficie Ha 32.24.20;
9) Corpo 4°: superficie Ha 4.20.50;
10) In complesso: superficie Ha 55.76.80.

CORRIGE

1) Premessa ed art. 1 - superficie Ha 49.86.95;
2) Art. 2 - 2° Corpo: superficie Ha 30.54.85;
3) Art. 2 - 4° Corpo: superficie Ha — (non espropriata).

Allegato:

4) Corpo 2° - foglio n. 38: la particella 6 risulta frazionata come segue:

part. 6 - Ha 1.54.30 - reddito dominicale L. 339,46;
part. 45 - Ha 0.15.00 - reddito dominicale L. 33,00;
part. 46/*a* - Ha 0.16.35 - reddito dominicale L. 35,97;
part. 46/*b* - Ha 0.29.00 - reddito dominicale L. 63,80;
part. 46/*c* - (non espropriata);
part. 47 - (non espropriata);
part. 48/*a* - (non espropriata);
part. 48/*b* - Ha 1.40.70 - reddito dominicale L. 309,54;
part. 49 - Ha 0.49.00 - reddito dominicale L. 107,80;
part. 50 - Ha 1.40.30 - reddito dominicale L. 308,66;
part. 51 - Ha 0.16.40 - reddito dominicale L. 36,08;
part. 52 - Ha 0.02.10 - reddito dominicale L. 4,62;
part. 53 - Ha 0.01.20 - reddito dominicale L. 2,64;
part. 54 - Ha 0.23.80 - reddito dominicale L. 52,36;
part. 55 - Ha 0.12.40 - reddito dominicale L. 27,28;
part. 56/*a* - (non espropriata);
part. 56/*b* - Ha 1.28.50 - reddito dominicale L. 282,70;
part. 57 - Ha 1.49.90 - reddito dominicale L. 329,78;
part. 58 - Ha 1.57.90 - reddito dominicale L. 347,38;
part. 59 - Ha 1.36.00 - reddito dominicale L. 299,20;
part. 61 - Ha 1.00.00 - reddito dominicale L. 220,00;
part. 63 - Ha 0.18.20 - reddito dominicale L. 40,04;
part. 64 - Ha 0 14.30 - reddito dominicale L. 31,46;
part. 71 - Ha 0.01.80 - reddito dominicale L. 3,96;

5) Corpo 2°: totale superficie Ha 30.54.85 - reddito dominicale L. 6.737,87;
6) Corpo 4° - foglio n. 20: part. 2 (non espropriata);
7) Corpo 5° - foglio n. 10: la particella 5 risulta frazionata come segue:

part. 5 - Ha 0.67.80 - reddito dominicale L. 203,40;
part. 28 - Ha 9.97.60 - reddito dominicale L. 292,80.

Riepilogo generale:

8) Corpo 2°: superficie Ha 30.54.85;
9) Corpo 4°: superficie Ha — (non espropriata);
10) In complesso: superficie Ha 49.86.95.

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizioni per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato, nei termini sopra precisati, il provvedimento definitivo, da pubblicarsi, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(5183)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 123

Corso dei cambi del 4 luglio 1975 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	637,20	637,20	636,65	637,20	636,95	637,25	637,15	637,20	637,20	637,20
Dollaro canadese	619,40	619,40	618,20	619,40	619,20	619,50	619,25	619,40	619,40	619,40
Franco svizzero	250,73	250,73	250,90	250,73	250,90	250,70	250,75	250,73	250,73	250,70
Corona danese	114,10	114,10	114,20	114,10	113,99	114,15	114,12	114,10	114,10	114,10
Corona norvegese	126,80	126,80	126,80	126,80	126,63	126,75	126,80	126,80	126,80	126,75
Corona svedese	159,63	159,63	159,60	159,63	157,57	159,65	159,65	159,63	159,63	159,60
Fiorino olandese	257,15	257,15	257,40	257,15	257,30	257,10	257,25	257,15	257,15	257,15
Franco belga	17,803	17,803	17,81	17,803	17,82	17,70	17,80	17,8030	17,8030	17,80
Franco francese	154,95	154,95	155,20	154,95	154,90	154,90	155,06	154,95	154,95	154,95
Lira sterlina	1397,60	1397,60	1398,50	1397,60	1397,40	1397,55	1393 —	1397,60	1397,60	1397,60
Marco germanico	266,40	266,40	266,80	266,40	266,74	266,35	266,35	266,40	266,40	266,40
Scellino austriaco	37,7875	37,7875	37,85	37,7875	37,79	37,90	37,8125	37,7875	37,7875	37,75
Escudo portoghese	25,77	25,77	25,81	25,77	25,73	25,80	25,77	25,77	25,77	25,77
Peseta spagnola	11,2775	11,2775	11,26	11,2775	11,265	11,30	11,2750	11,22775	11,22775	11,27
Yen giapponese	2,1590	2,1590	2,16	2,1590	2,152	2,16	2,1535	2,1590	2,1590	2,15

Media dei titoli del 4 luglio 1975

Rendita 5 % 1935 95,975
Redimibile 3,50 % 1934 99,300
» 3,50 % (Ricostruzione) 87,950
» 5 % (Ricostruzione) 98,050
» 5 % (Riforma fondiaria) . . 91,775
» 5 % (Città di Trieste) 91,050
» 5 % (Beni esteri) 89,725
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82 81,275
» 5,50 % » » 1968-83 . 80,750
» 5,50 % » » 1969-84 . . 80,525
» 6 % » » 1970-85 . . 82,450
» 6 % » » 1971-86 . . . 81,625
» 6 % » » 1972-87 . . . 80,900

Certificati di credito del Tesoro 5% 1976 . 100,35
» » » 5,50 % 1976 . . . 100,75
» » » 5 % 1977 99,90
» » » 5,50 % 1977 . 100,50
» » » 5,50 % 1978 99,90
» » » 5,50 % 1979 . 99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1°-10-1975) II emiss. 98,950
» 5 % (» 1° gennaio 1977) . . 94,875
» 5 % (» 1° aprile 1978) . 89,425
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979) . . 88,325
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980) . . 86 —
» 5,50 % (» 1° aprile 1982) 82,950
» poliennali 7 % 1978 94,575

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 4 luglio 1975

Dollaro USA	637,175
Dollaro canadese	619,325
Franco svizzero	250,74
Corona danese	114,11
Corona norvegese	126,80
Corona svedese	159,64
Fiorino olandese	257,20
Franco belga	17,801
Franco francese	155,005
Lira sterlina	1397,80
Marco germanico	266,37
Scellino austriaco	37,80
Escudo portoghese	25,77
Peseta spagnola	11,276
Yen giapponese	2,156

REGIONE LOMBARDIA

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Isolato

Con deliberazione della giunta regionale 15 aprile 1975, numero 14468, resa esecutiva ai sensi di legge è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Isolato (Sondrio), adottato con deliberazione consiliare 13 aprile 1973, n. 18.

Con la stessa deliberazione sono state decise le modifiche, conseguenti al totale o parziale accoglimento di parte delle osservazioni presentate al piano regolatore generale, e di cui alla deliberazione consiliare 3 dicembre 1973, n. 77.

(5329)

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Vimodrone

Con deliberazione della giunta regionale 15 aprile 1975, numero 14386, resa esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Vimodrone (Milano), adottato con deliberazione consiliare 21 dicembre 1971, n. 142.

Con la stessa deliberazione sono state decise le modifiche, conseguenti al totale o parziale accoglimento di parte delle osservazioni presentate al piano regolatore generale, e di cui alla delibera consiliare 25 luglio 1973, n. 83.

(5330)

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Montorfano

Con deliberazione della giunta regionale 15 aprile 1975, numero 14387, resa esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Montorfano (Como), adottato con deliberazione consiliare 26 febbraio 1973, n. 22.

Con la stessa deliberazione sono state decise le modifiche, conseguenti al totale o parziale accoglimento di parte delle osservazioni presentate al piano regolatore generale, e di cui alla delibera consiliare 21 dicembre 1973, n. 49.

(5331)

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Sorisole

Con deliberazione della giunta regionale 11 marzo 1975, numero 12718, resa esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Sorisole (Bergamo), adottato con deliberazione consiliare 21 luglio 1973, n. 61.

Con la stessa deliberazione sono state decise le modifiche, conseguenti al totale o parziale accoglimento di parte delle osservazioni presentate al piano regolatore generale, e di cui alla delibera consiliare 17 dicembre 1973, n. 141.

(5332)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso, per esami, a cinque borse di studio per la preparazione di docenti di materie tecniche negli istituti statali d'istruzione tecnica per l'anno scolastico 1975-76.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889;

Veduto l'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 maggio 1947, n. 690, con il quale sono istituite borse di studio annuali per la preparazione di docenti di materie tecniche nelle scuole e negli istituti d'istruzione tecnica;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368;

Veduta la legge 7 agosto 1957, n. 701;

Veduta la legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, registrato alla Corte di conti, addì 5 gennaio 1971, registro n. 239, foglio n. 86;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto per l'anno scolastico 1975-76 un concorso, per esami, a cinque borse di studio per la preparazione di docenti di materie tecniche negli istituti statali d'istruzione tecnica.

L'ammontare di ciascuna borsa di studio è di L. 420.000.

La ripartizione delle borse, le cattedre di materie tecniche cui le borse stesse si riferiscono e le lauree richieste per la ammissione al concorso sono indicate nella seguente tabella.

RIPARTIZIONE DELLE BORSE E INDICAZIONE DELLE CATTEDRE DI MATERIE TECNICHE CUI LE BORSE SI RIFERISCONO.

Cattedre di materie tecniche cui si riferiscono le borse di studio	Numero delle borse di studio da assegnare	Lauree richieste per l'ammissione all'esame a norma dei decreti ministeriali 2 marzo 1972, 9 dicembre 1972 e 18 giugno 1974
Topografia e disegno topografico negli Istituti tecnici per geometri (tabella XCIII)	3	Laurea in: ingegneria civile; ingegneria mineraria; ingegneria industriale.
Meccanica, macchine e disegno negli Istituti tecnici industriali (tabella LX)	2	Laurea in: ingegneria civile - sezioni trasporti e idraulica; ingegneria meccanica; ingegneria navale e meccanica; ingegneria mineraria; ingegneria chimica; ingegneria aeronautica; ingegneria elettrotecnica; ingegneria industriale.

Art. 2.

Le borse di studio di cui al precedente articolo sono conferite in seguito ad uno speciale esame, consistente in una prova scritta e in un colloquio, onde accertare la preparazione generale e specifica del candidato e la sua attitudine all'insegnamento.

Art. 3.

Sono ammessi a concorrere alle borse di studio di cui all'art. 1 coloro che non abbiano superato l'età di 30 anni alla data del presente decreto; siano in possesso del titolo di studio indicato per ciascuna borsa dell'annessa tabella, siano cittadini italiani ed abbiano conseguito negli esami speciali e di laurea una media non inferiore all'80 %.

Art. 4.

Per l'ammissione al concorso, gli aspiranti debbono presentare domanda al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione tecnica - Divisione VII, entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*. In tale domanda i candidati, oltre ad indicare la borsa cui aspirano, debbono dichiarare:

1) la data e il luogo di nascita;

2) il possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate;

5) il titolo di studio con l'indicazione di tutti i voti riportati nei singoli esami di laurea, la data del suo conseguimento e dell'università o dell'istituto superiore che lo ha rilasciato;

6) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza del candidato.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

A parità di condizioni è titolo di preferenza l'avere insegnato, nella qualità di incaricato o supplente per almeno un intero anno scolastico, riportando la qualifica di « ottimo », nella stessa cattedra o in cattedra analoga a quella alla quale si aspira.

Pertanto i candidati che abbiano prestato servizio in una scuola statale di istruzione tecnica, possono produrre, con la domanda, i certificati comprovanti tale servizio.

I concorrenti hanno l'obbligo di comunicare al Ministero della pubblica istruzione qualunque cambiamento del loro indirizzo.

Art. 5.

I concorrenti utilmente collocati nelle graduatorie, che saranno approvate sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'insegnamento, debbono far pervenire al Ministero, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del relativo invito, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine;

b) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine;

c) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato dal comune di origine o di residenza;

d) certificato generale del casellario giudiziale rilasciato dal segretario della procura della Repubblica presso il Tribunale competente per territorio. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

e) certificato medico rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Il certificato deve indicare l'avvenuto accertamento sierologico del sangue, previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve far menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine del candidato allo insegnamento;

f) certificato comprovante di aver ottemperato alle disposizioni sul reclutamento e, per coloro che abbiano prestato servizio militare, copia del foglio matricolare dello stato di servizio. Il candidato che non abbia prestato servizio militare deve produrre un documento che indichi la propria posizione rispetto alle leggi sul reclutamento;

g) originale o copia autentica del diploma di laurea in base al quale si domanda l'ammissione secondo la tabella allegata al presente decreto;

h) certificato attestante tutti i voti riportati nei singoli esami e in quello di laurea.

L'amministrazione si riserva di assumere informazioni in modo insindacabile e con tutti i mezzi a sua disposizione sulla condotta civile e morale dell'istante e, in conseguenza, di escludere dall'esame o dopo l'espletamento di esso, dall'eventuale beneficio della borsa di studio, il candidato che non ne risulti degno con decreto motivato.

Art. 6.

Sia la domanda che i documenti sono esenti da bollo.

I certificati di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), del precedente art. 5, devono essere in data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione dell'invito per la presentazione dei documenti stessi.

Art. 7.

Saranno esclusi dal concorso i candidati che faranno pervenire la domanda oltre il termine di scadenza indicato nell'art 4 e quelli che non avranno fatto pervenire, entro il termine loro assegnato, debitamente regolarizzati, i documenti ad essi eventualmente restituiti perchè formalmente imperfetti.

La data della presentazione della domanda e dei documenti sarà accertata dal bollo dell'ufficio postale accettante.

Il Ministero decide dell'ammissione o dell'esclusione dallo esame. Solo del provvedimento di esclusione si darà comunicazione diretta all'interessato. Tale provvedimento è definitivo.

In mancanza di comunicazione dell'esclusione, il candidato si intenderà senz'altro ammesso al concorso (salvo che un motivo di esclusione sia accertato in momento posteriore). La data degli esami sarà comunicata agli interessati con lettera raccomandata o con telegramma.

La prova scritta ed il colloquio di cui all'art. 2 del presente decreto avranno luogo nei giorni e nella località che verranno tempestivamente comunicati ai concorrenti.

I candidati debbono dimostrare la loro identità personale presentando alla commissione giudicatrice e di vigilanza la carta di identità o il libretto ferroviario se già in servizio dello Stato, o la tessera postale di riconoscimento personale.

Art. 8.

L'esame sarà sostenuto dinanzi ad apposite commissioni giudicatrici nominate dal Ministero della pubblica istruzione e composte di un professore universitario, di un ispettore centrale, di un capo di istituto di istruzione media tecnica, assistiti da un funzionario amministrativo del Ministero della pubblica istruzione con le funzioni di segretario.

Art. 9.

Al termine della prova scritta e del colloquio ciascuna commissione giudicatrice formula il proprio giudizio sui singoli candidati mediante un voto complessivo espresso in centesimi. Le borse di studio vengono aggiudicate secondo l'ordine della graduatoria, nella quale saranno compresi soltanto i concorrenti che abbiano conseguito una votazione non inferiore a 70 su 100.

Art. 10.

Qualora non sia possibile assegnare una o più borse, previste per determinate materie dell'allegata tabella il Ministero si riserva la facoltà di aumentare il numero delle borse per le altre materie indicate nella tabella stessa, sempre però nei limiti del numero delle cinque borse di studio messe a concorso.

Art. 11.

I vincitori delle borse di studio per fruire del beneficio devono frequentare nell'anno scolastico 1975-76 un corso di magistero che si svolgerà secondo un piano determinato presso uno o più istituti di istruzione ed eventualmente anche presso aziende o istituzioni scientifiche di particolare rinomanza, che saranno indicati dal Ministero, per la durata complessiva dell'anno scolastico predetto.

Le borse di studio saranno pagate in rate mensili posticipate tramite l'istituto tecnico presso il quale il beneficiato compirà il corso di magistero, in base a certificato di frequenza rilasciato dall'istituto stesso, dalle aziende e dalle istituzioni scientifiche.

Gli assegnatari delle borse saranno ammessi a usufruire dell'alloggio e del vitto a pagamento presso i convitti nazionali o presso i convitti annessi agli istituti o scuole di istruzione tecnica.

Il Ministero può dichiarare decaduti gli assegnatari delle borse di studio in qualsiasi momento in cui si accerti che essi non prendano sufficiente interesse al corso di magistero.

Art. 12.

I beneficiari delle borse di studio, in base all'esame della relazione che essi dovranno presentare al termine del corso di magistero e dei rapporti pervenuti al Ministero degli enti presso i quali fu compiuto il corso stesso, integrato dall'esito favorevole di prove scritte, orali e pratiche, sono assunti nel ruolo degli insegnanti delle materie tecniche per cui essi hanno eseguito il corso di magistero e nominati in prova con l'anzianità a tutti gli effetti giuridici e di carriera esclusi gli effetti economici, a decorrere dal 1° ottobre 1975.

Art. 13.

Per i casi non contemplati dal presente decreto e dal decreto legislativo 29 maggio 1947, n. 690, si applicano in quanto possibile, le disposizioni vigenti in materia di concorsi a cattedre degli istituti e delle scuole di istruzione tecnica.

Art. 14.

La relativa spesa, di complessive L. 2.100.000, graverà sul cap. 2554 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1975.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 7 aprile 1975

Il Ministro per la pubblica istruzione
MALFATTI

p. *Il Ministro per il tesoro*
ABIS

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *maggio* 1975
Registro n. 47 *Istruzione, foglio n.* 31

(5167)

MINISTERO DELLA DIFESA

Commissioni giudicatrice ed esaminatrice del concorso per l'ammissione di nove ufficiali al XXX corso superiore tecnico di artiglieria.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 31 luglio 1956, n. 917, sui servizi tecnici di artiglieria e della motorizzazione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1958, n. 1211, recante disposizioni per l'espletamento dei concorsi e per lo svolgimento dei corsi e degli esami previsti dalla legge 31 luglio 1956, n. 917;

Visto il decreto ministeriale 19 luglio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 12 agosto 1974, registro n. 16 Difesa, foglio n. 121, con il quale è stato indetto, tra l'altro, un concorso, per titoli e per titoli ed esami, per l'ammissione di nove ufficiali al XXX corso superiore tecnico di artiglieria;

Vista la legge 14 agosto 1971, n. 1031, con la quale sono state apportate modifiche agli articoli 4, secondo, terzo e quarto comma, e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, in materia di compensi per la partecipazione a commissioni esaminatrici in pubblici concorsi;

Decreta:

Art. 1.

La commissione prevista dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1958, n. 1211, citato nelle premesse, per la valutazione dei titoli e per la formazione delle graduatorie dei candidati al concorso per l'ammissione di nove ufficiali al XXX corso superiore tecnico di artiglieria, è composta come segue:

Presidente:

ten. gen. S.Te.A. s.p.e. Pelaia Ignazio.

Membri:

magg. gen. S.Te.A. s.p.e. d'Alessandro Alessandro;
col. S.Te.A. s.p.e. Peyretti Carlo;
col. S.Te.A. s.p.e. Petrignani Enzo.

Segretario senza diritto a voto:

Albanese dott.ssa Maria Gabriella, consigliere.

Art. 2.

La commissione esaminatrice, prevista dall'art. 3, ultimo comma, del sopracitato decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1958, n. 1211, è costituita come segue:

Presidente:

magg. gen. S.Te.A. s.p.e. d'Alessandro Alessandro.

Membri:

col. S.Te.A. s.p.e. Manganoni Alberto;
col. S.Te.A. s.p.e. De Santis Mario;
col. S.Te.A. s.p.e. Peyretti Carlo;
ten. col. S.Te.A. s.p.e. Pirazzoli Germano;
Del Pasqua prof. Dario, per l'esame di analisi matematica;
Tedone prof. Giuseppe, per l'esame di meccanica razionale;
Liotta prof. Rosario, per l'esame di fisica generale;
De Angelis prof. Giorgio, per l'esame di chimica generale, chimica inorganica ed elementi di chimica organica.

Segretario senza diritto a voto:
magg. ftr. s.p.e. Olivieri Piero.

Art. 3.

Ai professori Del Pasqua Dario, Tedone Giuseppe, Liotta Rosario e De Angelis Giorgio saranno corrisposti i compensi loro spettanti in applicazione della legge 14 agosto 1971, n. 1031, citata nelle premesse.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 24 marzo 1975

Il Ministro: FORLANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *giugno* 1975
Registro n. 11 *Difesa, foglio n.* 10

(5350)

MINISTERO DELLE FINANZE

Graduatoria generale del concorso, per titoli, per il reclutamento di cinquanta sottotenenti di complemento della guardia di finanza in servizio di prima nomina.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto ministeriale 9 maggio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 22 maggio 1974, registro n. 46 Finanze, foglio n. 173, con il quale è stato indetto un concorso, per titoli, per il reclutamento di cinquanta sottotenenti di complemento della guardia di finanza in servizio di prima nomina;
Visto il decreto ministeriale 22 giugno 1974, concernente la nomina della commissione giudicatrice del concorso suddetto;
Visti gli atti delle sottocommissioni previste dall'art. 7, lettere *a*) e *b*), del predetto decreto ministeriale 9 maggio 1974;
Vista la graduatoria formata dalla sottocommissione per l'accertamento dei requisiti prescritti per l'ammissione al concorso e per la valutazione dei titoli;
Accertata l'osservanza del disposto dell'ultimo comma dell'art. 7 del ridetto decreto ministeriale 9 maggio 1974 e riconosciuta la regolarità procedurale delle operazioni di concorso;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati al concorso suindicato:

1) Masi Pietro . . . punti 15,75
2) Santoro Sergio (figlio di invalido di guerra) » 15,35
3) Falzone Ernesto . . » 15,35
4) Pauli Giancarlo . » 15,25
5) Cocco Giovanni . » 15,05
6) Petretta Michele (figlio di invalido di guerra, nato il 9 ottobre 1949) » 15,00
7) Augi Sergio (figlio di invalido di guerra, nato il 4 gennaio 1950) . . . . . » 15,00
8) Polella Roberto (figlio di invalido di guerra, nato il 4 ottobre 1951) » 15,00
9) Tranfaglia Angelo (nato il 17 novembre 1948) » 15,00
10) Foppiani Alfonso (nato il 23 febbraio 1949) » 15,00
11) Buro Giuseppe (nato il 2 marzo 1949) . . » 15,00
12) Cavalieri Enrico (nato il 29 marzo 1949) » 15,00
13) Gualtieri Gualtiero Luigi (nato il 23 aprile 1949) » 15,00
14) Piperno Stefano (nato il 26 gennaio 1950) » 15,00
15) Badalamenti Giuseppe (nato il 6 luglio 1950) » 15,00
16) Paolucci Enzo (nato il 2 luglio 1951) . » 15,00
17) Giardina Pietro (nato il 14 novembre 1951) » 15,00
18) Forti Manlio (nato il 21 dicembre 1948) . » 14,80
19) Ruocco Emilio (nato il 3 luglio 1950) . . punti 14,80
20) Preziosi Renato (nato il 21 giugno 1951) . » 14,80
21) Ferrazzano Mariano (nato il 30 ottobre 1951) » 14,80
22) Mauro Francesco . . . . » 14,00
23) Dionisio Giovanni . . . . » 13,80
24) Raimondi Rommaso . . . . . . » 13,40
25) Sarno Lucio (nato il 13 novembre 1948) » 13,20
26) Lerro Alfonso (nato il 4 dicembre 1948) » 13,20
27) Russo Pierluigi (nato l'8 febbraio 1949) . » 12,80
28) Di Blasi Francesco (nato il 24 dicembre 1950) » 12,80
29) Zanotti Fregonara Giuseppe . . . . » 12,00
30) Graziani Vincenzo . . . . » 11,80
31) Calà Rosario . . . . » 11,60
32) Vaccaro Raoul . . . . » 10,80
33) Zonno Francesco Libero Silvano (nato il 6 settembre 1948) . . . . » 10,40
34) Villoresi Renato (nato il 9 marzo 1949) . » 10,40
35) Arpaia Claudio Vincenzo Rosario . . » 9,20
36) Maggi Eugenio . . . . » 7,00

Art. 2.

I candidati suddetti sono dichiarati vincitori del concorso.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 settembre 1974

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *giugno* 1975
Registro n. 51 *Finanze, foglio n.* 76

(5668)

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto ministeriale di modifica della graduatoria generale del concorso, per titoli, a centotrentatre posti di inserviente in prova nella carriera ausiliaria dell'amministrazione periferica delle imposte dirette.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che il supplemento straordinario n. 3 al Bollettino ufficiale n. 5 del mese di maggio 1975, del Ministero delle finanze, ha pubblicato in data 9 giugno 1975, il decreto ministeriale 18 marzo 1975 che modifica la graduatoria generale di merito dei vincitori e degli idonei del concorso, per titoli, a centotrentatre posti di inserviente in prova nella carriera ausiliaria dell'amministrazione periferica delle imposte dirette, indetto con decreto ministeriale 30 aprile 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 213 del 23 agosto 1968.

(5349)

OSPEDALE GENERALE DI ZONA «VITTORIO EMANUELE II» DI BISCEGLIE

Concorso ad un posto di primario pediatra

E' indetto pubblico concorso per titoli ed esami, per la copertura di un posto di primario pediatra.

Al suddetto posto è attribuito il trattamento economico previsto dall'accordo nazionale FIARO-Sindacati del 2 aprile 1970 e successivo protocollo aggiuntivo del 28 ottobre 1970, oltre alle indennità spettanti per legge.

I requisiti richiesti sono i seguenti:

a) indennità di primario od iscrizione nell'elenco nazionale degli idonei, di cui all'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

b) età non superiore a 50 anni, fatta eccezione per i sanitari di ruolo ospedalieri e universitari.

Le prove di esame ed il punteggio a disposizione della commissione sono previsti dagli articoli 86 e 87 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130.

Le domande di ammissione al concorso, corredate dei relativi documenti, dovranno pervenire alla segreteria di questo ente, entro e non oltre le ore 12 del 23 agosto 1975. Per ulteriori chiarimenti rivolgersi alla segreteria dell'ente in Bisceglie (Bari).

(5435)

REGIONI

REGIONE BASILICATA

LEGGE REGIONALE 24 aprile 1975, n. **33.**

Norme regionali di attuazione degli articoli 6 e 7 della legge 17 agosto 1974, n. 386.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 15 *del* 1° *maggio* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In attuazione dell'art. 6 della legge statale 17 agosto 1974, n. 386, agli enti ospedalieri è vietato senza preventiva autorizzazione della Regione:

a) l'istituzione o la modificazione di divisioni, sezioni o servizi, ivi compresi quelli previsti all'art. 2, quarto comma, della legge 12 febbraio 1968, n. 132;

b) l'ampliamento delle piante organiche del personale nonchè la copertura dei posti previsti dalle vigenti piante organiche ma non ancora ricoperti alla data di entrata in vigore della presente legge;

c) la trasformazione dei posti nell'ambito delle dotazioni organiche;

d) l'acquisto o l'affitto di attrezzature scientifiche di cui all'art. 14, lettera *a)*, della legge 12 febbraio 1968, n. 132.

Art. 2.

Gli enti ospedalieri per ottenere l'autorizzazione di cui alle lettere *a)* e *d)* del precedente articolo, debbono presentare al presidente della giunta regionale domanda corredata della deliberazione del consiglio di amministrazione che indichi la sussistenza dei presupposti previsti all'art. 6, primo comma, lettera *a)*, della legge 17 agosto 1974, n. 386, allegando inoltre una dettagliata relazione sugli aspetti tecnico-sanitari e finanziari del provvedimento nonchè sui motivi che ne rendono necessaria la immediata adozione.

Nel caso che il provvedimento per il quale si chiede la autorizzazione rientri tra quelli previsti alle lettere *b)* e *c)* del precedente articolo, deve essere allegata altresì la pianta organica dell'ente.

Art. 3.

L'autorizzazione all'alienazione dei beni immobili o di titoli da parte degli enti ospedalieri, nonchè alla costituzione di diritti reali sui medesimi, in deroga al divieto di cui all'art. 7, ottavo comma, della legge 17 agosto 1974, n. 386, è concessa ove sussistano le seguenti condizioni:

a) necessità dell'ente di procedere all'operazione patrimoniale per destinarne i proventi al funzionamento di opere di costruzione, ampliamento o ammodernamento in corso e per le quali non sia possibile provvedere con altre forme di finanziamento;

b) conformità dell'operazione patrimoniale agli indirizzi della Regione in materia di utilizzazione del territorio e di tutela dell'ambiente.

L'autorizzazione non è necessaria in caso di servitù coattive.

Art. 4.

Le autorizzazioni di cui alla presente legge debbono essere richieste alla Regione preliminarmente all'adozione da parte degli enti ospedalieri degli atti deliberativi.

Sulla domanda di autorizzazione di cui all'art. 1 decide la giunta regionale, purchè le proposte, in relazione alle quali viene chiesta l'autorizzazione, rientrino nei limiti della legge 12 febbraio 1968, n. 132 e del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 128.

Sulle domande di autorizzazione di cui all'art. 3 decide la giunta regionale.

Art. 5.

Ai membri di organi di amministrazione di enti ospedalieri chiamati a far parte di commissioni di studio, consultive o giudicatrici dei concorsi per l'assunzione del personale presso gli enti ospedalieri, spetta l'indennità di missione, in quanto dovuta, nella misura fissata dalla legge 18 dicembre 1973, n. 836 per i dirigenti generali.

Ai dipendenti di enti ospedalieri chiamati a far parte di commissioni di cui al precedente capoverso spetta, in quanto dovuta, l'indennità di missione prevista dagli ordinamenti interni degli enti presso cui si svolgono le commissioni.

Ai componenti di commissioni giudicatrici dei concorsi per l'assunzione del personale ospedaliero che non siano membri di organi di amministrazione nè dipendenti ospedalieri è corrisposto, in aggiunta all'indennità di missione in quanto dovuta fissata nella misura prevista al primo comma del presente articolo, un compenso da determinarsi dal consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero entro i limiti massimi sotto indicati:

a) concorsi per l'assunzione di personale medico, direttivo amministrativo, tecnico laureato dei ruoli speciali e farmacista L. 150.000;

b) concorsi per l'assunzione del restante personale lire 80.000.

Ai dipendenti di commissioni consultive che non siano nè membri di organi di amministrazione nè dipendenti di enti ospedalieri spetta l'indennità di missione, in quanto dovuta, nella misura e con le modalità previste dagli ordinamenti interni presso cui si svolgono le commissioni; agli stessi inoltre spetta un compenso da determinarsi dal consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero entro il limite massimo di L. 10.000 per ogni seduta.

Art. 6.

Ai membri del collegio dei revisori spetta, oltre l'indennità di missione in quanto dovuta fissata nella misura di cui al primo comma dell'art. 5 della presente legge, un compenso per ogni seduta determinato in lire 10 mila.

Il numero massimo annuale delle sedute viene fissato come segue: ospedali regionali n. 25; ospedali provinciali n. 20; ospedali zonali n. 18.

Art. 7.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, addì 24 aprile 1975

VERRASTRO

LEGGE REGIONALE 24 aprile 1975, n. **34.**

Anticipazione per conto dello Stato di contributi alle aziende private esercenti autolinee in concessione per acconti al personale sulle future spettanze derivanti dall'applicazione del trattamento degli autoferrotranvieri ai dipendenti delle autolinee in concessione.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 15 *del* 1° *maggio* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In attesa che si giunga alla definizione di tutti i problemi derivanti dal protocollo d'intesa di cui alla nota del Ministero per il lavoro in data 31 luglio 1974, per la corresponsione da parte dello Stato del trattamento economico e normativo degli

autoferrotranvieri ai dipendenti delle autolinee in concessione, la giunta regionale è autorizzata ad erogare per il periodo 1° gennaio 1975-30 giugno 1975 alle imprese titolari di concessioni di autolinee di interesse comunale, regionale ed interregionale che applicano il « Contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale delle aziende private esercenti autolinee in concessione », una somma, a titolo di acconto, che sarà restituita dallo Stato in sede di definizione del problema, pari a L. 210.000 per agente e per ogni trimestre, più gli oneri tributari, assistenziali e previdenziali a carico del lavoratore dipendente.

Per i singoli dipendenti la somma di cui al comma precedente verrà determinata in rapporto al servizio prestato durante il trimestre cui l'acconto si riferisce.

Art. 2.

Per far fronte alla spesa di cui alla presente legge, valutabile in 400 milioni, l'assessore al bilancio è autorizzato, dopo l'approvazione del bilancio per l'esercizio 1975, ad effettuare le seguenti variazioni in aumento:

a) STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA

Cap. 43. — Assegnazione del Ministero dei trasporti a copertura delle somme erogate alle aziende concessionarie di autoservizi per miglioramenti economici al personale dipendente . L. 400.000.000

b) STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

Cap. 337. — Somme da erogare alle aziende concessionarie di autoservizi per la corresponsione di miglioramenti economici al personale dipendente . L. 400.000.000

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, addì 24 aprile 1975

VERRASTRO

LEGGE REGIONALE 24 aprile 1975, n. 35.

Modifica alla legge regionale 22 giugno 1973, n. 16.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 15 *del 1° maggio* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

L'art. 5 della legge regionale 22 giugno 1973, n. 16 è sostituito dal seguente:

Le indennità di cui all'art. 1 ed il rimborso spese di cui all'art. 2, spettano ai consiglieri regionali dal giorno della loro elezione per la rinnovazione del consiglio, salvo che, per qualsiasi ragione, la carica sia stata ricoperta per un tempo inferiore.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, addì 24 aprile 1975

VERRASTRO

LEGGE REGIONALE 26 aprile 1975, n. 36.

Anticipazioni della Regione per lavori di completamento di ospedali e di lotti funzionali dei medesimi.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 15 *del 1° maggio* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al fine di consentire la rapida esecuzione dei lavori di costruzione di ospedali e di lotti funzionali dei medesimi, la giunta regionale è autorizzata a disporre anticipazioni in favore degli enti beneficiari dei contributi di cui all'art. 1 della legge regionale 21 dicembre 1973, n. 42, previ accertamenti sulla funzionalità delle opere per le quali l'anticipazione viene richiesta.

Art. 2.

Le anticipazioni di cui all'articolo precedente possono essere concesse in favore degli enti e per lavori per i quali sia intervenuta la formale promessa di concessione del contributo di cui all'art. 1 della legge regionale 21 dicembre 1973, n. 42, e non possono superare il 50 % della somma ammessa a contributo per ciascuna opera.

Art. 3.

Gli enti di cui agli articoli precedenti sono obbligati a rimborsare alla Regione le somme anticipate entro sessanta giorni dalla somministrazione dei mutui da parte della Cassa depositi e prestiti.

Art. 4.

Per la concessione delle anticipazioni, gli enti interessati dovranno produrre istanza alla giunta regionale, corredata:

1) di copia dell'atto di promessa di concessione del mutuo da parte della Cassa depositi e prestiti;

2) di copia dell'atto deliberativo di impegno a rimborsare alla Regione, nei termini di cui al precedente art. 3, l'intera somma anticipata;

3) degli atti ritenuti utili ai fini della documentazione della funzionalità delle opere.

Art. 5.

Il limite massimo di impegno per il 1975 è fissato in lire 4 miliardi e farà carico al cap. 592 (di nuova istituzione), del bilancio di previsione per il 1975 « anticipazioni sui mutui per il completamento e ampliamento di opere ospedaliere ».

A tale scopo l'assessore alle finanze è autorizzato, dopo l'approvazione del bilancio per l'esercizio 1975, ad effettuare le seguenti variazioni in aumento:

a) STATO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE

Titolo IV

Cap. 100. — Rimborso crediti e mutui attivi . . . . . L. 4.000.000.000

b) STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

Titolo II - Categoria XII

(Concessione crediti ed anticipazioni per finalità produttive)

Cap. 592 (*di nuova istituzione*). — Anticipazione sui mutui per completamento ed ampliamento di opere ospedaliere . . . . . L. 4.000.000.000

Art 6.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, addì 26 aprile 1975

VERRASTRO

LEGGE REGIONALE 26 aprile 1975, n. **37**.

Immissione nei ruoli regionali del personale addetto al settore dell'assistenza tecnica.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 15 *del* 1° *maggio* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il personale proveniente dai centri di assistenza tecnica in agricoltura, operanti nella Regione, trasferito in forza della deliberazione del CIPE in data 15 marzo 1973, è inquadrato nel ruolo regionale, con decorrenza, agli effetti giuridici ed economici, 1° maggio 1973, sulla base del titolo di studio posseduto e delle mansioni svolte alla data del 30 aprile 1973.

Al predetto personale viene riconosciuto, ai fini della progressione economica, il servizio prestato ai sensi del comma precedente, a norma dell'art. 121 della legge regionale relativa all'inquadramento del personale.

Il personale dei C.A.T., attualmente nei ruoli dei consorzi di bonifica e dell'Ente irrigazione, potrà essere inquadrato nel ruolo regionale solo previa presentazione di domanda da presentarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

Per l'immissione in ruolo del predetto personale la pianta organica del personale regionale è aumentata dei seguenti posti:

A) nella qualifica di collaboratore . . . n. 28 posti
B) nella qualifica di funzionario . . . n. 11 posti

Totale . . n. 39 posti

Art. 3.

Per quanto riguarda il trattamento economico e quello assistenziale e previdenziale, nonchè ogni altro aspetto giuridico ed economico, si applicano rispettivamente l'art. 119 e le altre norme della legge regionale 25 luglio 1974, n. 16.

Art. 4.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutabile in L. 233.000.000, si fa fronte con gli stanziamenti previsti nei capitoli 31, 32 e 34 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1975 che ne prevedono la copertura e che riguardano le spese di gestione del personale regionale. Per gli anni successivi la spesa farà carico agli stessi o corrispondenti capitoli di bilancio e la copertura verrà assicurata con le entrate derivanti alla Regione dal fondo dell'art. 8 della legge 281 del 16 maggio 1970.

Art. 5.

Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge sarà emanato il regolamento per la disciplina dell'assistenza tecnica.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, addì 26 aprile 1975

VERRASTRO

(3879)

Avviso di rettifica

La data di promulgazione della legge regionale n. 24, concernente norme per la composizione di commissioni e comitati operanti nel settore sanitario e sociale nell'ambito delle materie trasferite o delegate alla Regione, pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione n. 11 del 1° aprile 1975 e riprodotta nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 106 del 22 aprile 1975, apposta in testa e in calce alla legge suddetta deve intendersi *21* marzo 1975 invece di *24* marzo 1975.

(3880)

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 14 aprile 1975, n. **21**.

Interventi della Regione per favorire iniziative di carattere culturale, storico, didattico e documentaristico nel 30° anniversario della Liberazione.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 22 *del* 15 *aprile* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le spese connesse con l'espletamento di un concorso a premi per studi e ricerche sulla Resistenza, riservato agli studenti degli istituti d'istruzione secondaria, e con l'organizzazione e lo svolgimento di un corso di aggiornamento sulla storia contemporanea per gli insegnanti delle scuole medie e degli istituti di istruzione secondaria.

Art. 2.

E' autorizzata la concessione di un contributo straordinario di 5 milioni di lire al teatro stabile di prosa del Friuli-Venezia Giulia per l'allestimento di uno spettacolo-testimonianza sul fascismo nella Regione e per la stampa del relativo materiale documentaristico.

Art. 3.

E' autorizzata la concessione di un contributo straordinario di 5 milioni di lire all'Istituto regionale per la storia del movimento di liberazione e di un contributo straordinario di 5 milioni di lire all'Istituto friulano per la storia del movimento di liberazione per iniziative di carattere culturale, scientifico, didattico e documentaristico, che abbiano lo scopo di far meglio conoscere la storia contemporanea del Friuli-Venezia Giulia.

Art. 4.

E' altresì autorizzata la concessione di ulteriori contributi, per un importo complessivo massimo di 7 milioni di lire, per l'attuazione di iniziative e manifestazioni ai sensi del capo I della legge regionale 26 aprile 1974, n. 16.

I contributi di cui al precedente comma sono prevalentemente riservati a specifiche attività culturali della minoranza nazionale slovena.

Art. 5.

Le domande per la concessione dei contributi di cui ai precedenti articoli 2, 3 e 4, dovranno essere prodotte all'assessorato dell'istruzione, della formazione professionale e delle attività culturali entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Alle domande dovrà essere allegato il programma delle iniziative che gli enti interessati intendono attuare e il relativo preventivo di spesa.

I contributi sono concessi con decreto dell'assessore alla istruzione, alla formazione professionale e alle attività culturali, su conforme deliberazione della giunta regionale.

E' fatto obbligo agli enti beneficiari di fornire la dimostrazione e la documentazione dell'impiego dei contributi secondo la destinazione prevista nel decreto di concessione.

Art. 6.

Per le iniziative di cui all'art. 1 della presente legge è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1975, la spesa di lire 12 milioni.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1975 è istituito, al titolo I, sezione II, rubrica n. 8, categoria III, il cap. 708 con la denominazione « Spese per l'espletamento di un concorso a premi per studi e ricerche sulla Resistenza, riservato agli studenti degli istituti d'istruzione secondaria, e per l'organizzazione e lo svolgimento di un corso di aggiornamento sulla storia contemporanea per gli insegnanti delle scuole medie e degli istituti d'istruzione secondaria » e con lo stanziamento di lire 12 milioni, cui si provvede mediante utilizzo della quota di pari importo dello avanzo accertato al 31 dicembre 1972 con l'art. 8 della legge regionale 17 gennaio 1974, n. 3.

La spesa di lire 12 milioni, autorizzata dal primo comma del presente articolo, fa carico al precitato cap. 708.

Art. 7.

Per la concessione dei contributi di cui agli articoli 2, 3 e 4 della presente legge e autorizzata, per l'esercizio finanziario 1975, la spesa di lire 22 milioni e precisamente:

a) lire 5 milioni per il contributo di cui all'art. 2;
b) lire 10 milioni per i contributi di cui all'art. 3;
c) lire 7 milioni per i contributi di cui all'art. 4.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1975 sono istituiti, al titolo I, sezione II, rubrica n. 8, categoria IV, i seguenti capitoli:

cap. 780 con la denominazione «Contributo straordinario al teatro stabile di prosa del Friuli-Venezia Giulia per l'allestimento di uno spettacolo-testimonianza sul fascismo nella regione e per la stampa del relativo materiale documentaristico» e con lo stanziamento di lire 5 milioni;

cap. 781 con la denominazione «Contributi straordinari all'Istituto regionale e all'Istituto friulano per la storia del movimento di liberazione per iniziative di carattere culturale, scientifico, didattico e documentaristico» e con lo stanziamento di lire 10 milioni;

cap. 782 con la denominazione «Ulteriori contributi per l'attuazione di iniziative e manifestazioni ai sensi del capo I della legge regionale 26 aprile 1974, n. 16» e con lo stanziamento di lire 7 milioni.

La spesa complessiva di lire 22 milioni, autorizzata dal primo comma del presente articolo, fa carico ai sopra citati capitoli 780, 781 e 782 nella misura rispettivamente prevista dalle lettere a), b) e c).

All'onere complessivo di lire 22 milioni si provvede mediante utilizzo della quota di pari importo dell'avanzo accertato al 31 dicembre 1972 con l'art. 8 della legge regionale 17 gennaio 1974, n. 3.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 14 aprile 1975

COMELLI

(3790)

LEGGE REGIONALE 13 maggio 1975, n. 22.
Provvedimenti straordinari per il credito e gli incentivi nei settori produttivi.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 29 *del* 13 *maggio* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I
INTERVENTI PER LO SVILUPPO DEL SETTORE INDUSTRIALE

Capo I

ISTITUZIONE DI UN FONDO SPECIALE DI DOTAZIONE PER LA «FINANZIARIA REGIONALE FRIULI-VENEZIA GIULIA - S.P.A. - FRIULIA S.P.A.», SOTTOSCRIZIONE DI NUOVE AZIONI DELLA «FINANZIARIA REGIONALE FRIULI-VENEZIA GIULIA - LOCAZIONI INDUSTRIALI DI SVILUPPO S.P.A. - FRIULIA-LIS S.P.A.» E PROROGA DEL TERMINE DI CUI ALL'ART. 1 DELLA LEGGE REGIONALE 13 AGOSTO 1965, N. 14.

Art. 1.

L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla «Finanziaria regionale Friuli-Venezia Giulia S.p.a. - Friulia S.p.a.» un contributo «una tantum» dell'importo di lire 2 miliardi per la costituzione di uno speciale fondo di dotazione. Tale fondo sarà utilizzato, su direttiva della giunta regionale, per interventi determinati da particolari esigenze di carattere economico-sociale, a favore di imprese ubicate nel territorio della regione.

Per tali operazioni la Friulia S.p.a. osserverà il disposto dell'art 1 della legge regionale 5 agosto 1966, n. 18, con i limiti previsti dall'art. 2, lettera c), della legge medesima.

Art. 2.

L'amministrazione regionale è autorizzata ad aumentare la misura della partecipazione azionaria della Regione nella «Finanziaria regionale Friuli-Venezia Giulia - Locazioni industriali di sviluppo - S.p.a. - Friulia-Lis S.p.a.» mediante sottoscrizione di nuove azioni fino alla concorrenza dell'importo di lire 500 milioni.

Art. 3.

Il termine massimo di 10 anni previsto dall'art. 1 della legge regionale 13 agosto 1965, n. 14, per il rimborso da parte dello Istituto di Mediocredito di Udine delle obbligazioni acquistate dalla Regione, è prorogato, per la quota non ancora rimborsata, di ulteriori 10 anni.

Capo II

ULTERIORE FINANZIAMENTO DELLE LEGGI REGIONALI 30 SETTEMBRE 1969, N. 35, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, E 4 APRILE 1972, N. 8

Art. 4.

Per le finalità previste dalla legge regionale 30 settembre 1969, n. 35, e successive modificazioni, è autorizzata, nell'esercizio finanziario 1975, l'ulteriore spesa di lire 700 milioni.

Art. 5.

Per le finalità previste dalla legge regionale 4 aprile 1972, n. 8, è autorizzata, nell'esercizio finanziario 1975, l'ulteriore spesa di lire 900 milioni.

Capo III

INTEGRAZIONE E FINANZIAMENTO DELLA LEGGE REGIONALE 16 GENNAIO 1973, N. 3 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI. CONTRIBUTI PER LA COSTITUZIONE DI UN FONDO RISCHI A FAVORE DEL CONSORZIO REGIONALE DI GARANZIA FIDI TRA LE COOPERATIVE DI CONSUMO, PRODUZIONE E LAVORO, E RIFINANZIAMENTO DELLE LEGGI REGIONALI 6 LUGLIO 1970, N. 25 E 4 MAGGIO 1973, N. 32, CAPO I.

Art. 6.

Le disposizioni di cui al capo I della legge regionale 16 gennaio 1973, n. 3, e successive modificazioni, sono estese ai consorzi per l'esportazione costituiti o che si costituiranno fra piccole imprese industriali della regione anche se operanti in settori produttivi non omogenei.

Possono beneficiare delle provvidenze di cui al comma precedente anche i consorzi misti tra imprese industriali, commerciali, artigiane e di servizi, singole o associate, ivi comprese le società cooperative, operanti nella regione, costituiti o che si costituiranno per il medesimo fine.

Art. 7.

In deroga a quanto disposto dall'art. 4 della citata legge regionale 16 gennaio 1973, n. 3, e successive modificazioni, le domande di contributo da parte dei consorzi per l'esportazione per l'anno 1975 dovranno essere presentate entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 8.

Per le finalità previste dalla legge regionale 16 gennaio 1973, n. 3, e successive modificazioni e integrazioni comprese quelle di cui ai precedenti articoli 6 e 7, è autorizzata, nell'esercizio finanziario 1975, l'ulteriore spesa di lire 400 milioni.

Art. 9.

Allo scopo di sostenere il settore della cooperazione, la amministrazione regionale è autorizzata ad integrare il fondo rischi che le cooperative di consumo, produzione e lavoro e loro consorzi creeranno, successivamente all'entrata in vigore della presente legge, costituendosi in consorzio regionale di garanzia fidi, società cooperativa a responsabilità limitata ai sensi dell'art. 27 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni ed integrazioni.

Al consorzio di garanzia fidi di cui al comma precedente potranno anche essere associate per contribuire al raggiungimento degli scopi sociali le società cooperative di credito e loro organismi.

Art. 10.

Per la concessione dei contributi di cui al precedente art. 9 sarà seguita l'analoga procedura prevista dagli articoli 2, 3 e 4 della legge regionale 6 luglio 1970, n. 25, in quanto compatibile con la normativa vigente per le società cooperative.

Art. 11.

Per le finalità previste dalla legge regionale 6 luglio 1970, n. 25, e dal capo I della legge regionale 4 maggio 1973, n. 32, nonchè per gli scopi di cui al precedente art. 9 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1975, la spesa di lire 1 miliardo e 250 milioni.

TITOLO II

INTERVENTI PER LO SVILUPPO DEL SETTORE DELL'ARTIGIANATO

Capo I

CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'E.S.A.

Art. 12.

Per le finalità previste dal terzo comma dell'art. 2 della legge regionale 18 ottobre 1965, n. 21, aggiunto con l'art. 3 della legge regionale 1° giugno 1970, n. 17, e successivamente modificato dall'art. 3 della legge regionale 27 novembre 1971, n. 52, è autorizzata, nell'esercizio finanziario 1975, la concessione all'E.S.A. di un contributo straordinario di lire 600 milioni.

Capo II

ISTITUZIONE DI UN NUOVO LIMITE DI IMPEGNO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI SUGLI INTERESSI DEI MUTUI DESTINATI AL POTENZIAMENTO DEI LABORITORI ARTIGIANI.

Art. 13.

Per gli interventi previsti dall'art. 1 della legge regionale 1° giugno 1970, n. 17, e successive modificazioni, è autorizzato, nell'esercizio finanziario 1975, un ulteriore limite di impegno di lire 250 milioni.

TITOLO III

INTERVENTI PER LO SVILUPPO DEL SETTORE DELLA COOPERAZIONE DI PRODUZIONE E LAVORO NONCHE DEL SETTORE DISTRIBUTIVO

Capo I

NORME DI INTEGRAZIONE E MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 5 GIUGNO 1967, N. 9

Art. 14.

Allo scopo di favorire lo sviluppo della cooperazione di produzione e lavoro, i contributi previsti dalla legge regionale 5 giugno 1967, n. 9, e successive modificazioni e integrazioni, possono essere concessi, con l'osservanza delle disposizioni di detta legge, in quanto applicabili, alle cooperative di produzione e lavoro e loro consorzi.

Art. 15.

Per le finalità previste dal precedente art. 14 e dalla legge regionale 5 giugno 1967, n. 9, e successive integrazioni e modificazioni, è autorizzato, nell'esercizio finanziario 1975, un limite di impegno di lire 200 milioni.

Capo II

ULTERIORE FINANZIAMENTO DELLA LEGGE REGIONALE 12 AGOSTO 1972, N. 40

Art. 16.

Per le finalità previste dall'art. 1 della legge regionale 12 agosto 1972, n. 40, è autorizzata, nell'esercizio finanziario 1975, la spesa di lire 200 milioni.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 17.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1975, al titolo II, sezione V, rubrica n. 3, categoria XII, vengono istituiti i seguenti capitoli:

n. 6005 con la denominazione: « Contributo a favore della Finanziaria regionale Friuli-Venezia Giulia - Società per azioni - Friulia S.p.a., da utilizzare per la costituzione di uno speciale fondo di dotazione per gli interventi determinati da particolari esigenze di carattere economico-sociale » e con lo stanziamento di lire 2 miliardi;

n. 6006 con la denominazione: « Sottoscrizione di nuove azioni della Finanziaria regionale Friuli-Venezia Giulia - Locazioni industriali di sviluppo - Società per azioni - Friulia-Lis S.p.a. » e con lo stanziamento di lire 500 milioni.

A favore di detti capitoli si provvede mediante prelevamento dell'importo complessivo di lire 2.500 milioni dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 7000 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio 1975 (rubrica n. 7 dello elenco 5 allegato al bilancio medesimo).

La spesa di lire 2.000 milioni e quella di lire 500 milioni autorizzata con gli articoli 1 e 2 della presente legge fa carico rispettivamente ai precitati capitoli 6005 e 6006.

Art. 18.

Le spese autorizzate con gli articoli 4, 5 e 8 della presente legge fanno carico rispettivamente ai capitoli 6606, 6613 e 2054 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1975, i cui stanziamenti vengono elevati rispettivamente di lire 700 milioni, di lire 900 milioni e di lire 400 milioni.

Alla spesa complessiva di lire 2 miliardi si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 7000 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1975 (rubrica n. 7 dell'elenco 5 allegato al bilancio medesimo).

In relazione al disposto dell'art. 6 della presente legge la denominazione del citato cap. 2054 viene così modificata: « Contributi a favore dei consorzi fra piccole imprese industriali operanti in settori produttivi omogenei, dei consorzi per la esportazione fra piccole imprese industriali, dei consorzi misti per l'esportazione fra imprese industriali, commerciali, artigianali e di servizi, singole o associate, ivi comprese le società cooperative, e del centro per l'assistenza tecnica alle aziende delle sedi in legno (C.A.T.A.S.) (legge regionale 16 gennaio 1973, n. 3, art. 3 della legge regionale 13 agosto 1974, n. 41) ».

Il maggior stanziamento previsto sul precitato cap. 2054, eventualmente non impegnato nell'esercizio finanziario 1975, potrà essere utilizzato anche nell'esercizio finanziario 1976.

Art. 19.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1975, al titolo II, sezione V, categoria XI, vengono istituiti i seguenti capitoli:

alla rubrica n. 7 il cap. 6618 con la seguente denominazione: « Contributi al consorzio regionale di garanzia fidi fra cooperative di consumo, produzione e lavoro e loro consorzi nonchè cooperative di credito e loro organismi; ai consorzi provinciali di garanzia fidi fra piccole imprese commerciali, cooperative di consumo e loro consorzi e gruppi volontari di acquisto collettivo tra dettaglianti; ai consorzi provinciali di garanzia fidi tra le piccole industrie ed al consorzio regionale di garanzia fidi tra pescatori marittimi per l'integrazione dei rispettivi fondi rischi » e con lo stanziamento di lire 1.250 milioni;

alla rubrica n 7, il cap. 6624 con la denominazione: « Contributi in conto capitale a favore delle cooperative di consumo e dei loro consorzi, per l'acquisto, il rinnovo, l'ampliamento delle attrezzature fisse e mobili relative ai centri di vendita ed ai locali, singoli o consortili, di deposito, nonchè per l'acquisto dei mezzi di trasporto, interni e stradali, necessari all'esercizio dell'attività e contributi alle cooperative di produzione e di lavoro e loro consorzi per l'acquisto e il rinnovo delle attrezzature, degli impianti e dei mezzi di trasporto occorrenti alla attività dell'impresa » e con lo stanziamento di lire 200 milioni;

alla rubrica n. 2, presidenza della giunta regionale - artigianato, il cap. 5972 con la denominazione: « Contributo straordinario all'ente per lo sviluppo dell'artigianato per gli interventi previsti dal terzo comma dell'art. 2 della legge regionale 18 ottobre 1965, n. 21, aggiunto con l'art. 3 della legge regionale 1° giugno 1970, n. 17, e modificato con l'art. 3 della legge regionale 27 novembre 1971, n. 52 » e con lo stanziamento di lire 600 milioni.

A favore di detti capitoli si provvede mediante prelevamento dell'importo complessivo di lire 1.050 milioni dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 7000 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio 1975 (rubrica n. 7 dell'elenco 5 allegato al bilancio medesimo).

Le suindicate spese di lire 1.250 milioni, 200 milioni e 600 milioni autorizzate con gli articoli 11, 16 e 12 della presente legge fanno carico rispettivamente ai precitati capitoli 6618, 6624 e 5972.

Art. 20.

Le annualità conseguenti al limite d'impegno autorizzato con l'art. 13 della presente legge saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale in misura di lire 250 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1975 al 1989.

L'onere di lire 250 milioni relativo all'annualità dell'esercizio finanziario 1975 fa carico al cap. 5971 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per il medesimo esercizio, il cui stanziamento viene elevato da lire 480 milioni a lire 730 milioni mediante prelevamento di lire 250 milioni dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 7000 dello stesso stato di previsione (rubrica n. 7 dell'elenco 5 allegato al bilancio medesimo).

La spesa di lire 250 milioni, conseguente alle annualità autorizzate per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1976 al 1989, graverà sui corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli stessi esercizi.

Art. 21.

Le annualità conseguenti al limite di impegno autorizzato con l'art. 15 della presente legge saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale in misura di lire 200 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1975 al 1984.

L'onere di lire 200 milioni relativo all'annualità dell'esercizio finanziario 1975 fa carico al cap. 6604 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per il medesimo esercizio, il cui stanziamento viene elevato da lire 250 milioni a lire 450 milioni mediante prelevamento di lire 200 milioni dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 7000 dello stesso stato di previsione (rubrica n. 7 dell'elenco 5 allegato al bilancio medesimo).

La spesa di lire 200 milioni, conseguente alle annualità autorizzate per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1976 al 1984, gravera sui corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli stessi esercizi.

In relazione al disposto dell'art. 14 della presente legge la denominazione del precitato cap. 6604 viene così modificata: « Contributi a favore delle imprese operanti nel settore distributivo, di quelle di spedizione e delle cooperative di produzione e lavoro e loro consorzi, sugli interessi dei mutui destinati all'acquisto, all'ampliamento o al rinnovo delle attrezzature aziendali fisse e mobili, alla costruzione, all'acquisto, al completamento o all'ammodernamento dei locali necessari all'attività delle imprese ed aziende medesime, nonchè all'acquisto, all'ampliamento ed al rinnovo di mezzi di trasporto interni e stradali, necessari all'attività delle imprese di spedizione ».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 13 maggio 1975

COMELLI

(4323)

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI TRENTO

LEGGE PROVINCIALE 28 aprile 1975, n. 18.

Norme per l'utilizzo immediato dei fondi di cui alla legge provinciale 23 novembre 1973, n. 56, concernente l'« Unificazione dei presìdi sanitari di base ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 20 *del* 29 *aprile* 1975)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al fine di favorire l'utilizzo immediato del fondo di cui all'art. 11 della legge provinciale 23 novembre 1973, n. 56, gli stanziamenti previsti per gli esercizi finanziari 1973, 1974 e 1975 sono impiegati per la concessione di contributi diretti al finanziamento di iniziative e di interventi relativi alla legge stessa, da realizzarsi sulla base di un programma straordinario per l'anno 1975.

Art. 2.

Le iniziative e gli interventi da inserirsi nel programma di cui all'articolo precedente devono riguardare prioritariamente i servizi di medicina preventiva.

Art. 3.

Per ottenere i contributi di cui al precedente art. 1, gli enti interessati, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, devono presentare domanda all'assessorato competente, corredando la stessa di una relazione in ordine alle iniziative e agli interventi che si intendono realizzare.

Tenuto conto delle relazioni presentate, il comitato provinciale di sanità, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma precedente, propone il programma straordinario di interventi alla giunta provinciale che, nei venti giorni successivi, lo delibera e provvede alla concessione dei contributi secondo le indicazioni in esso contenute.

Art. 4.

I contributi di cui alla presente legge sono corrisposti anticipatamente agli enti interessati nella misura massima del 50 per cento.

Art. 5.

L'art. 10 della legge provinciale 23 novembre 1973, n. 56, è soppresso.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, addì 28 aprile 1975

GRIGOLLI

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: BIANCO

LEGGE PROVINCIALE 28 aprile 1975, n. 19.

Fondo provinciale per l'assistenza ospedaliera.

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Fondo provinciale per l'assistenza ospedaliera

La provincia autonoma di Trento provvede al finanziamento della spesa per l'assistenza ospedaliera, mediante il « Fondo provinciale per l'assistenza ospedaliera ».

Art. 2.

Entrate del fondo

Al finanziamento del fondo provinciale per l'assistenza ospedaliera concorrono:

a) le assegnazioni dello Stato di somme determinate ai sensi del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito in legge 17 agosto 1974, n. 386;

b) le entrate derivanti da recuperi e da rivalse a sensi della legge provinciale concernente « Disciplina dell'assistenza ospedaliera della provincia autonoma di Trento »;

c) le entrate compensative delle spese per l'assistenza ospedaliera erogata mediante l'ospedale della provincia;

d) le altre eventuali entrate derivanti alla provincia in relazione all'attività dell'assistenza ospedaliera.

Art. 3.

Uscite del fondo

Il fondo provinciale per l'assistenza ospedaliera è destinato al finanziamento:

a) delle spese correnti ed in conto capitale degli enti ospedalieri aventi sede nel territorio provinciale;

b) delle spese correnti ed in conto capitale dell'ospedale della provincia;

c) delle spese per l'assistenza ospedaliera prestata attraverso strutture pubbliche o private di ricovero e cura convenzionate;

d) delle spese per l'assistenza ospedaliera all'estero nei confronti degli aventi diritto che si trovino fuori del territorio nazionale;

e) delle spese per il rimborso delle quote, determinate ai sensi della legge provinciale concernente «Disciplina dell'assistenza ospedaliera della provincia autonoma di Trento», agli aventi diritto che si ricoverino in strutture pubbliche o private di ricovero e cura non convenzionate;

f) delle spese per la formazione e l'aggiornamento del personale ospedaliero;

g) del fondo di riserva;

h) delle eventuali altre spese derivanti alla provincia in relazione all'attività dell'assistenza ospedaliera.

Art. 4.

Spesa provinciale degli enti ospedalieri

La giunta provinciale determina annualmente l'ammontare provinciale delle spese di cui alla lettera a) del precedente art. 3, sommando le spese degli enti ospedalieri sotto classificate dal n. 1 al n. 5 e sottraendo le entrate degli enti stessi di seguito classificate dal n. 6) al n. 9):

1) costi fissi per:

personale;
acquisto di materiale vario di pulizia;
manutenzione ordinarie dei beni immobili, mobili ed apparecchiature;
energetici ed utenze;
oneri finanziari, assicurativi e fiscali;
acquisto servizi;
fondi di riserva;

2) costi variabili per:

acquisti di medicinali e materiale sanitario;
acquisto di generi alimentari, detersivi e spese varie di lavanderia, eventuale appalto del servizio di lavanderia e materiale vario di consumo;
acquisto di scorte economali;

3) costi residui per:

organi dell'ente;
spese generali amministrative diverse;

4) costi speciali per:

disavanzo di amministrazione di esercizi pregressi;
erogazione di contributi in conto spese correnti;
spese patrimoniali;
spese per acquisizioni di beni patrimoniali;
spese per acquisizioni ed immobilizzazioni tecniche finanziate e non, con mutui;
spese per l'estinzione di finanziamenti;
spese per conto terzi, contabilità speciali e conti di ordine;

5) oneri compensativi delle entrate per:

oneri compensativi delle entrate;

6) poste rettificative dei costi fissi per:

recuperi compensativi delle spese per quote di contributi previdenziali ed assistenziali a carico del personale, rimborsi di spese telefoniche, di quote premio su polizze assicurative volontarie, di recuperi delle spese per gli assegni ai medici tirocinanti;
concorso dello Stato e della provincia negli oneri per ammortamento di mutui;

7) poste rettificate dei costi variabili per:

rimborsi di medicinali e materiale sanitario;
rimborso vitto da personale, ricavi dalle mense ed altre;

8) entrate detraibili per:

quote di degenza;
proventi e prestazioni;
recuperi compensativi delle spese per avanzo di gestione della farmacia interna, per iscrizioni e proventi delle scuole prive di contabilità speciali, rimborso servizi di autolettiga, proventi relativi ad eventuali attività ambulatoriali in ospedali viciniori, proventi relativi a prestazioni di consulenza dei medici con funzioni igienico-organizzative nonchè recuperi vari;
contributi da enti e privati;

9) entrate speciali per:

avanzo di amministrazione di esercizi pregressi;
recuperi sulla gestione dei centri per malattie sociali;
redditi e proventi patrimoniali;
alienazione di beni patrimoniali, ed immobilizzazioni tecniche;
contributi da destinare agli investimenti;
rimborso di crediti;
finanziamenti a breve e lungo termine;
entrate per conto terzi, contabilità speciali e conti di ordine.

Art. 5.

Trasmissione di dati

Gli enti ospedalieri sono tenuti entro il mese di settembre di ciascun anno a trasmettere all'assessorato competente i dati relativi alle previsioni di spesa per l'esercizio finanziario successivo compilando all'uopo appositi modelli forniti dalla provincia.

Art. 6.

Riparto del fondo

L'ammontare della spesa provinciale determinato ai sensi del precedente art. 4 è ripartito dalla giunta provinciale tra gli enti ospedalieri con i criteri e le modalità indicate nei successivi articoli.

In relazione al riparto della spesa ospedaliera, la giunta provinciale determina, in via provvisoria, entro sessanta giorni dal termine di cui al precedente art. 5, la quota del fondo provinciale per l'assistenza ospedaliera, con le relative destinazioni, da assegnarsi a ciascun ente.

Art. 7.

Costi fissi

Per le spese di cui al punto 1) del precedente art. 4, al netto delle entrate di cui al punto 6) dello stesso articolo, è devoluta a ciascun ente ospedaliero una somma determinata in relazione alle divisioni ed ai servizi diversi con le seguenti modalità:

a) relativamente alle divisioni, moltiplicando il numero dei posti letto per il relativo coefficiente;

b) relativamente ai servizi, moltiplicando il numero delle prestazioni per il relativo coefficiente.

Nella determinazione dei coefficienti di cui al precedente comma, la giunta provinciale terrà conto:

tra gli oneri per il personale, degli stipendi, quota aggiunta di famiglia, altri assegni fissi, premi di fine servizio nelle misure riconosciute, nonchè oneri contributivi relativi al personale in servizio presso ciascun ente, maggiorati degli oneri derivanti dalla applicazione dei contratti collettivi di lavoro e degli oneri per il personale di nuova assunzione nei limiti di cui al piano ospedaliero provinciale;

tra gli oneri finanziari assicurativi e fiscali, degli interessi passivi su mutui contratti alla data del 31 dicembre 1974, od ammessi ai benefici previsti da leggi provinciali o regionali;

tra gli oneri per le manutenzioni e per energetici e utenze, delle spese per le manutenzioni ordinarie degli edifici e delle attrezzature, delle spese per combustibili, per utenze di energia elettrica, acqua, gas e telefono, sostenute dagli enti ospedalieri nell'esercizio precedente rivalutate da un coefficiente non superiore all'indice di aumento dei vari costi desunto dagli indici ISTAT o da listini della camera di commercio di Trento.

Art. 8.

Costi variabili

Per le spese di cui al punto 2) del precedente art. 4, al netto delle entrate di cui al punto 7) dello stesso articolo, è devoluta a ciascun ente ospedaliero una somma determinata in relazione ai degenti acuti ed agli altri ricoverati con le seguenti modalità:

a) relativamente ai degenti acuti, moltiplicando il numero dei ricoverati di ciascun ente per il relativo coefficiente;

b) relativamente agli altri ricoverati, moltiplicando il numero delle giornate di degenza di ciascun ente per il relativo coefficiente.

La giunta provinciale determina annualmente i coefficienti di cui al precedente comma tenendo conto:

per i ricoverati acuti, del loro numero, dell'indice di occupazione di posti letto, della durata media della degenza nonchè eventualmente dei ricoverati in specifiche divisioni;

per gli altri ricoverati, dei costi medi per giornata di degenza differenziati per le diverse categorie di ricoverati.

Nella determinazione dei coefficienti di cui al precedente comma, la giunta provinciale terrà altresì conto:

fra gli oneri per l'acquisto di medicinali e materiale sanitario, delle spese sostenute per l'acquisto di medicinali, presìdi chirurgici, materiali diagnostici e terapeutici sostenute dagli enti ospedalieri nell'esercizio precedente rivalutate da un coefficiente non superiore all'indice di incremento effettivo dei prezzi, tenuto conto del disposto di cui all'art. 9, quinto comma, del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito in legge 17 agosto 1974, n. 386;

fra gli oneri per l'acquisto di merci, delle spese per il vitto, dei materiali di pulizia e vari, sostenute dagli enti ospedalieri nell'esercizio precedente, rivalutate da un coefficiente non superiore all'indice di incremento effettivo dei prezzi relativi, desunto dagli indici ISTAT o da listini della camera di commercio di Trento.

Art. 9.

Costi residui

Per le spese di cui al punto 3) del precedente art. 4, è devoluta a ciascun ente ospedaliero una somma determinata annualmente sulla base di una percentuale delle somme devolute ai sensi dei precedenti articoli 7 e 8.

Art. 10.

Costi speciali e oneri compensativi delle entrate

L'ammontare delle spese di cui ai punti 4) e 5) del precedente art. 4 corrisponde, di norma, per ogni ente ospedaliero, alle proprie entrate indicate ai punti 8) e 9) dello stesso articolo al netto della quota di riparto del fondo provinciale per l'assistenza ospedaliera da destinare alle spese in conto capitale.

Qualora l'ammontare delle spese di cui al punto 4) del precedente art. 4 non trovi copertura nelle entrate di cui ai punti 8) e 9), al netto degli oneri compensativi ad esse imputabili, dello stesso articolo, come determinate ai sensi del precedente comma, la giunta provinciale devolve agli enti ospedalieri una somma determinata in base alle esigenze del servizio ospedaliero provinciale, nell'ambito dell'ammontare di una quota del fondo provinciale per l'assistenza ospedaliera da fissare annualmente in via percentuale.

Le spese in conto capitale sia per opere che per attrezzature derivanti dall'attuazione del piano ospedaliero provinciale sono finanziate nei modi previsti dalla legge di piano.

Art. 11.

Situazione economica

Qualora l'ammontare delle somme devolute a ciascun ente ospedaliero ai sensi degli articoli 7, 8 e 9 della presente legge sia inferiore all'ammontare delle spese di cui ai punti 1), 2) e 3) del precedente art. 4, previsto nei rispettivi bilanci con i criteri di valutazione indicati nei citati articoli 7 e 8, la giunta provinciale corrisponderà in base al programma di cui al successivo comma e nei limiti delle disponibilità del fondo, una quota integrativa per il finanziamento delle spese correnti.

In tal caso, l'ente interessato deve presentare unitamente al bilancio preventivo, un programma analitico di ristrutturazione dei servizi, allo scopo di eliminare progressivamente le cause del disavanzo e per contenere, entro termini preordinati, il costo dell'assistenza ospedaliera nei limiti della normale quota di riparto.

L'eventuale eccedenza delle entrate rispetto alle spese, costituisce riserva per l'ente ospedaliero interessato.

Art. 12.

Integrazione degli elementi per il riparto del fondo

Gli elementi di riferimento ed i coefficienti previsti dagli articoli 7 e 8 della presente legge sono determinati sulla base dei dati preventivi e dei consuntivi degli enti ospedalieri, nonchè mediante indagini, anche campionarie, per l'individuazione dei costi dell'assistenza ospedaliera.

Tali coefficienti nonchè la percentuale prevista dall'art. 9 della presente legge possono essere integrati con fattori correttivi in relazione alle variazioni dei costi dipendenti dalla localizzazione dei presìdi ospedalieri e di altri elementi per una più equa distribuzione della spesa.

Art. 13.

Assistenza ospedaliera

La giunta provinciale determina annualmente l'ammontare delle spese di cui alle lettere *b*) *c*), *d*), *e*), *f*) ed *h*) dell'art. 3 della presente legge, sulla base dei reali fabbisogni e riserva alle spese di cui alla lettera *g*) dello stesso articolo una percentuale non superiore al 2 per cento del fondo provinciale per l'assistenza ospedaliera al fine di consentire le integrazioni delle altre spese per maggiori oneri che si verificassero nel corso dell'esercizio.

Le somme relative alle lettere *b*), *f*) e *h*) del citato art. 3, determinate ai sensi del precedente comma, potranno essere iscritte in entrata del bilancio provinciale; in tal caso trovano riscontro negli stanziamenti di spesa dello stesso bilancio, concernenti le rispettive uscite.

Art. 14.

Aperture di credito

Il presidente della giunta provinciale ha la facoltà di autorizzare presso la tesoreria provinciale aperture di credito, sia in conto competenza che in conto residui, senza limite di importo a favore di funzionari delegati per il pagamento delle spese di cui alle lettere *d*) ed *e*) dell'art. 3 della presente legge, e secondo le disposizioni contenute negli articoli 34, 35 e 36 della legge regionale 13 aprile 1970, n. 6.

Art. 15.

Disavanzi pregressi

Il fondo provinciale per l'assistenza ospedaliera non può essere destinato al finanziamento di disavanzi di enti ospedalieri di pertinenza di esercizi finanziari anterori al 1975.

Art. 16.

Destinazione dei fondi

Ciascun ente ospedaliero non può destinare la quota del fondo provinciale per l'assistenza ospedaliera attribuitagli dalla provincia alla copertura di classi di costi e per esercizi diversi da quelli determinati dalla delibera di riparto della giunta provinciale, salva autorizzazione della giunta stessa.

Art. 17.

Riparto definitivo del fondo

La giunta provinciale provvede, entro il 31 ottobre di ogni anno, alla determinazione definitiva delle quote del fondo provinciale per l'assistenza ospedaliera, con le relative destinazioni, da assegnare a ciascun ente.

In ogni caso le somme assegnate a ciascun ente sia in via provvisoria che definitiva saranno devolute, in misura proporzionale all'assegnazione stessa, nel limite delle disponibilità del fondo provinciale per l'assistenza ospedaliera.

Art. 18.

Erogazione delle quote

La provincia eroga agli enti ospedalieri le quote loro assegnate sul fondo provinciale per l'assistenza ospedaliera versando le stesse alla tesoreria degli enti in via anticipata ed in relazione ai fabbisogni mensili di cassa di ciascun ente. A tal fine gli enti ospedalieri invieranno, a richiesta della provincia, i dati relativi al fabbisogno mensile di cassa diviso per capitoli di spesa.

Il conguaglio delle assegnazioni di ciascun anno è effettuato in concomitanza con il versamento relativo all'ultimo bimestre dell'esercizio.

Art. 19

Anticipazioni

La giunta provinciale, per fronteggiare esigenze urgenti, è autorizzata a provvedere all'erogazione, agli enti ospedalieri, di anticipazioni sulle quote del futuro riparto, nonchè alla erogazione di anticipazioni sull'ammontare non ancora determinato delle spese di cui alle lettere *c*), *d*) ed *e*) dell'art. 3 della presente legge, in misure complessivamente non superiori al 30 per cento dell'ammontare delle assegnazioni di cui alla lettera *a*) dell'art. 2 della legge stessa.

Nella prima applicazione della presente legge, il limite massimo delle anticipazioni di cui al comma precedente, è elevato al 50 per cento.

Art. 20.

Enti ospedalieri

Ai fini della presente legge, fra gli enti ospedalieri sono compresi gli enti e le istituzioni di cui al primo comma dell'art. 3 della legge regionale 31 ottobre 1969, n. 10, anche se non ancora dichiarati enti ospedalieri.

Art. 21.

Termini transitori

I termini previsti dagli articoli 5 e 6 della presente legge sono rispettivamente determinati per l'anno 1975 in trenta sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge stessa.

Art. 22.

Riparto spese fisse e variabili nella prima applicazione della legge

Nella prima applicazione della presente legge, le spese di cui ai punti 1) e 2) del precedente art. 4, la giunta provinciale devolve a ciascun ente ospedaliero una somma corrispondente all'ammontare delle spese stesse, calcolato, per ciascun ente, con i criteri di valutazione indicati rispettivamente agli articoli 7, secondo comma, ed 8, terzo comma, della legge stessa.

Art. 23.

Urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670; ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, addì 28 aprile 1975

GRIGOLLI

Visto, *il commissario del Governo per la provincia:* BIANCO

(3942)

LEGGE PROVINCIALE 3 maggio 1975, n. 20.

Disciplina dell'assistenza ospedaliera della provincia autonoma di Trento.

(*Pubblicata nel num. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n. 22 del 9 maggio 1975*)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Funzioni della provincia

La provincia autonoma di Trento esercita secondo le disposizioni della presente legge, le funzioni in materia di assistenza ospedaliera anteriormente svolte dagli enti ed istituti anche previdenziali che gestiscono forme di assistenza contro le malattie, nonchè dalle casse mutue anche aziendali, comunque denominati e strutturati, a far tempo dalla data fissata ai sensi del quarto comma dell'art. 12 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito nella legge 17 agosto 1974, n. 386.

La provincia esercita altresì le altre funzioni di cui al decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito nella legge 17 agosto 1974, n. 386, con decorrenza dal 1° gennaio 1975.

Art. 2.

Soggetti assistibili

Hanno diritto all'assistenza ospedaliera della provincia i soggetti che ne abbiano titolo:

a) in base agli ordinamenti degli enti, istituti e casse mutue anteriormente competenti;

b) in quanto siano in possesso dei requisiti di cui alla legge provinciale 25 agosto 1973, n. 38, e successive modificazioni;

c) in quanto iscritti al ruolo provinciale di cui agli articoli 16 e seguenti della presente legge;

d) secondo gli ordinamenti di altre regioni e che si ricoverino in strutture di cura aventi sede nel territorio provinciale;

e) in quanto stranieri in base a regolamenti della Comunità economica europea o a convenzioni e accordi internazionali;

f) in quanto affetti da particolari forme morbose per la cura delle quali è prevista per legge l'assistenza ospedaliera a carico dello Stato o di altri enti pubblici, ovvero comunque ai sensi di norme vigenti.

Art. 3.

Anagrafe degli assistibili

La giunta provinciale istituisce l'anagrafe generale degli assistibili della provincia e curerà la formazione di un'anagrafe sanitaria della popolazione della provincia. I criteri d'impostazione dell'anagrafe sanitaria saranno stabiliti dalla giunta provinciale, con apposita deliberazione, sentito il comitato provinciale di sanità.

La provincia rilascia agli iscritti nell'anagrafe generale degli assistibili un'apposita tessera il cui possesso dà titolo a tutti gli effetti all'assistenza ospedaliera.

Gli enti e gli istituti e casse di cui all'art. 12 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito nella legge 17 agosto 1974, n. 386, sono tenuti a notificare al competente assessorato provinciale, entro e non oltre dieci giorni dall'avvenuta conoscenza del loro verificarsi, tutti i movimenti di iscrizione, cancellazione e variazione dei propri iscritti residenti in provincia di Trento, ai fini della formazione dell'anagrafe generale degli assistibili.

Art. 4.

Strumenti di erogazione

La provincia eroga l'assistenza ospedaliera attraverso gli ospedali degli enti ospedalieri, quello gestito dalla provincia, le cliniche universitarie, le strutture degli istituti di ricovero e cura riconosciuti a carattere scientifico nonchè attraverso gli ospedali classificati degli enti ed istituti ecclesiastici civilmente riconosciuti, le strutture non classificate dei medesimi soggetti, le case di cura private, aventi sedi nel territorio provinciale, purchè ne sia accertata la necessità per sopperire al reale fabbisogno di assistenza ospedaliera che gli enti ospedalieri pubblici non possono soddisfare.

A tal fine la provincia si vale direttamente ed in via primaria degli enti ospedalieri e del proprio ospedale e, sentito il comitato provinciale di sanità, stipula convenzioni con gli altri enti ed istituti che gestiscono ospedali classificati.

La provincia, sentito il comitato provinciale di sanità, può stipulare altresì convenzioni con gli altri soggetti indicati nel primo comma nel caso in cui ciò si renda necessario ai fini delle esigenze del servizio ospedaliero provinciale.

Ove per la cura di particolari forme morbose non sussistano idonee strutture nel territorio della provincia, la provincia può stipulare apposite convenzioni con le università dotate di cliniche.

Titolo II

PRESTAZIONI

Art. 5.

Livello delle prestazioni

La provincia eroga attraverso gli enti ospedalieri e gli enti ed istituti convenzionati le prestazioni ospedaliere senza limiti di durata ed in modo uniforme qualunque sia la forma di assistenza goduta dal ricoverato. Le camere speciali vengono utilizzate esclusivamente per il ricovero di infermi per i quali, a giudizio dei sanitari curanti, se ne ravvisa l'opportunità in base alla natura ed alle particolari esigenze terapeutiche della forma morbosa.

Le amministrazioni ospedaliere sono tenute a fare in modo che, contemporaneamente alla modifica delle proprie strutture, le stanze non abbiano più di quattro posti-letto.

Art. 6.

Assistenza diretta

I soggetti che abbiano titolo all'assistenza della provincia, fruiscono dell'assistenza in forma diretta.

Le prestazioni ospedaliere in forma diretta sono usufruibili presso gli ospedali classificati ovvero le strutture pubbliche o private di ricovero e cura convenzionate.

Art. 7.

Assistenza e rimborso

I soggetti che, avendo titolo all'assistenza erogata dalla provincia, si ricoverino in strutture pubbliche o private di ricovero e cura non convenzionate, possono chiedere il rimborso delle spese sostenute ai sensi e nei limiti del terzo comma dello art. 12 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito nella legge 17 agosto 1974, n. 386.

Il rimborso è riconosciuto solo ove sia stata preventivamente accertata la necessità della spedalizzazione da parte dello assessorato provinciale competente, ovvero questa possa desumersi dalla documentazione prodotta ed il ricovero sia stato determinato dall'urgenza di cure ospedaliere e dalla impossibilità di utilizzare strutture di ricovero e cura di enti ospedalieri o di enti od istituti convenzionati.

Ai soggetti colpiti da eventi morbosi di gravità tale da rendere necessario il ricorso a prestazioni ospedaliere non concretamente effettuabili in Italia, o in Paesi operanti nell'ambito della C.E.E o in Stati coi quali siano vigenti patti bilaterali per la sicurezza sociale, la giunta provinciale può deliberare rimborsi in misura superiore a quanto previsto al primo comma del presente articolo, anche mediante anticipazioni, previa certificazione sanitaria in ordine alla sussistenza delle particolari condizioni morbose e tenuto conto dello stato sociale del richiedente.

Art. 8.

Assistenza fuori del territorio della provincia

I ricoveri presso strutture pubbliche o private di ricovero e cura aventi sedi nel territorio di altre regioni di soggetti, i quali abbiano titolo all'assistenza della provincia, sono disciplinati dagli ordinamenti delle regioni stesse.

I rapporti tra la provincia e le altre regioni saranno regolati da appositi accordi, così come quelli derivanti dall'assistenza ai soggetti di cui alla lettera *d*) del precedente art. 2.

Art. 9.

Facoltà di scelta delle divisioni

L'infermo, all'atto del ricovero, ha facoltà di scegliere, nel limite della disponibilità dei posti-letto, di essere ricoverato nella divisione di preferenza, sempre che sussista pluralità di divisioni della stessa disciplina.

Titolo III

ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI

Art 10.

Modalità di ammissione

Il ricovero presso gli ospedali classificati è disposto dal medico di guardia ove si tratti di ricovero urgente, e dallo stesso, su proposta del sanitario curante, nell'ipotesi di ricovero ordinario, quando non sia possibile provvedere alla cura del paziente mediante prestazioni ambulatoriali o domiciliari.

La disposizione del medico di guardia equivale a tutti gli effetti ad impegnativa della provincia per i soggetti di cui al precedente art. 2.

Il ricovero presso strutture pubbliche o private convenzionate diverse da quelle di cui al primo comma del presente articolo è concesso a carico della provincia, su proposta del medico curante, previo accertamento della necessità della spedalizzazione.

Tale accertamento avviene secondo le disposizioni della convenzione che regola i rapporti con la provincia, e, di norma mediante il rilascio di apposita impegnativa da parte dell'assessorato provinciale competente.

Art. 11.

Accettazione amministrativa

Gli ospedali classificati accertano al momento del ricovero se l'assistito abbia diritto all'assistenza ospedaliera a carico della provincia

L'assistito è tenuto a fornire la documentazione necessaria ai fini dell'accertamento del diritto all'assistenza.

In mancanza di tale documentazione, nell'ipotesi di ricovero d'urgenza, l'ente ricoverante provvederà all'accertamento del diritto all'assistenza della provincia presso l'ente che risulta competente secondo quanto dichiarato all'atto dell'ammissione.

Le strutture pubbliche e private di ricovero e cura convenzionate, diverse da quelle di cui ai commi precedenti, provvedono all'accettazione nei modi previsti dalla convenzione che regola i rapporti con la provincia.

Art. 12.

Scheda di accettazione e dimissione

La giunta provinciale determina un modello di scheda di accettazione e dimissione ed emana istruzioni per la sua compilazione.

Entro il decimo giorno di ciascun mese gli enti ospedalieri e gli enti ed istituti pubblici e privati di ricovero e cura convenzionati e non convenzionati inviano all'assessorato provinciale competente le schede di accettazione e ammissione relative ai ricoveri definiti nel corso del mese precedente.

Art. 13.

Trasferimenti

Qualora debba farsi luogo a trasferimento di un infermo in altro ospedale o istituto di cura, anche fuori del territorio provinciale, il provvedimento deve essere comunicato all'assessorato provinciale competente, entro dieci giorni dalla data del trasferimento stesso.

Art. 14.

Rimborsi

I soggetti che intendono fruire dell'assistenza a rimborso, al fine di ottenere la corresponsione delle quote a carico della provincia, avanzano domanda al competente assessorato provinciale, allegando l'impegnativa al rimborso di cui all'art. 7, nonchè la documentazione quietanzata delle spese sostenute, corredata dal referto di dimissioni che deve essere rilasciato, a questo fine, dall'ente o istituto pubblico o privato di ricovero e cura.

Il diritto al rimborso si prescrive entro un anno dalla data della dimissione.

La provincia provvede ai pagamenti secondo le disposizioni della legge provinciale « Fondo provinciale per l'assistenza ospedaliera ».

Art. 15.

Comunicazioni agli enti mutualistici e previdenziali

In caso di ricovero dei soggetti di cui alla lettera *a*) del precedente art. 2, gli enti ospedalieri e gli enti o istituti pubblici o privati di ricovero e cura convenzionati, notificano all'ente gestore dell'assistenza malattia o previdenziale, a seconda della competenza, la data del ricovero e la diagnosi, e, al termine della degenza, la data di dimissione e la diagnosi.

La notifica avviene mediante l'utilizzo di apposito modello predisposto dalla giunta provinciale.

Art. 16.

Vigilanza

In relazione all'esercizio delle funzioni di cui alla presente legge, spetta alla provincia la vigilanza, anche mediante ispezioni, sull'attività di ricovero e cura, con particolare riferimento all'andamento delle degenze.

In relazione alle comunicazioni di cui al precedente art. 12, la provincia autonoma provvede agli eventuali accertamenti del diritto all'assistenza ospedaliera dei ricoverati, acquisendo le opportune informazioni presso gli enti competenti a fornirle.

Gli enti ed istituti di cura sono altresì tenuti a fornire, a richiesta del competente assessorato provinciale, informazioni concernenti le strutture e la loro funzionalità.

Nel caso in cui un ricoverato non abbia diritto all'assistenza ospedaliera, la provincia non fa luogo al pagamento delle rette dovute agli enti, istituti e case di cura convenzionate, ovvero, ove il pagamento sia già avvenuto o si tratti di ricoveri presso enti ospedalieri, procede all'addebito agli interessati delle rette di degenza consumate ed al recupero a norma del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Titolo IV

RUOLO PROVINCIALE

Art. 17.

Istituzione del ruolo

E' istituito il ruolo provinciale per l'assistenza ospedaliera di cui all'art. 13 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito nella legge 17 agosto 1974, n. 386, tenuto a cura dell'assessorato provinciale competente.

Possono iscriversi al ruolo, facendone apposita richiesta, i cittadini italiani residenti in un comune della provincia, nonchè i cittadini stranieri ivi stabilmente dimoranti, che non abbiano altro titolo all'assistenza erogata dalla provincia o da altri enti e soggetti italiani e stranieri.

Art. 18.

Procedure di iscrizione e di cancellazione

Le domande di iscrizione al ruolo provinciale per l'assistenza ospedaliera dovranno essere presentate al comune di residenza o dimora entro il mese di gennaio di ciascun anno ovvero entro trenta giorni dalla data di decadenza del diritto all'assistenza ad altro titolo, ovvero ancora entro trenta giorni dalla data di assunzione della dimora in un comune della provincia.

All'atto della presentazione della domanda il comune rilascia al richiedente una ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della domanda stessa. La ricevuta, nelle more del perfezionamento delle operazioni di iscrizione al ruolo, dà diritto a fruire dell'assistenza ospedaliera.

Le domande sono trasmesse dal sindaco all'assessorato provinciale competente per l'iscrizione nel ruolo provinciale.

La provincia rilascia, all'atto del perfezionamento dell'iscrizione, un apposito documento comprovante l'avvenuta iscrizione.

Con le medesime modalità si provvede alla cancellazione dal ruolo provinciale, ed essa può essere disposta solo ove sia presentata domanda almeno sei mesi prima della scadenza del triennio, da parte di coloro i quali abbiano acquisito altro titolo all'assistenza ospedaliera o intendano trasferire la residenza in comuni diversi da quelli della provincia, ovvero d'ufficio per premorienza.

Art. 19.

Assistenza agli iscritti al ruolo provinciale

L'assistenza ospedaliera agli iscritti al ruolo provinciale è erogata nei limiti e nelle forme di cui agli articoli 5, 6 e 7 della presente legge. Essa ha decorrenza dal 1° gennaio dell'anno nel quale è stata presentata la domanda oppure dalla data di decadenza dal diritto all'assistenza ad altro titolo, indipendentemente dal momento del ricovero.

L'iscrizione è operante anche per i successivi due anni solari e si intende tacitamente rinnovata di triennio in triennio salvo disdetta.

Art. 20.

Quota di iscrizione al ruolo provinciale

La quota di iscrizione è annualmente deliberata dalla giunta provinciale tenuto conto della spesa media capitaria annua per l'assistenza ospedaliera rilevata nell'anno precedente.

Nel caso in cui il richiedente dimostri di aver avuto altro titolo all'assistenza ospedaliera per una parte dell'anno di iscrizione, l'obbligo del pagamento decorre dal primo giorno del bimestre solare nel quale la domanda è stata presentata e si fa luogo alla riduzione proporzionale in ragione di bimestri della quota annua.

La provincia provvede alla riscossione delle quote con la procedura prevista per la riscossione delle imposte dirette sulla base di elenchi rimessi al ricevitore provinciale.

Art. 21.

Convenzione ricevitoriale

Ai fini della riscossione la provincia o stipula apposita convenzione con il ricevitore provinciale o modifica il contratto di ricevitoria, prevedendo che lo stesso comunichi all'intendente di finanza di Trento l'ammontare delle somme riscosse e versi tali somme alla provincia, in acconto sulla quota variabile di cui all'art. 78 del decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1972, n. 670, per la parte imputabile all'assistenza ospedaliera.

Art. 22.

Cancellazione dal ruolo - Rimborsi

La provincia comunica le avvenute cancellazioni dal ruolo provinciale alla ricevitoria provinciale, la quale provvede allo eventuale rimborso delle somme riscosse per il periodo successivo alla cancellazione dal ruolo.

Art. 23.

Assistenza ai non abbienti non residenti nella provincia

L'assistenza ai non abbienti residenti o aventi domicilio di soccorso in comuni di altre regioni è erogata sulla base della documentazione richiesta per lo stesso titolo dalla Regione competente.

Art. 24.

Retta di degenza

I soggetti che non abbiano diritto all'assistenza erogata dalla provincia sono tenuti al pagamento della retta di degenza. La relativa retta giornaliera è determinata secondo la classificazione dell'ospedale della giunta provinciale sulla base di tutti i costi che concorrono a formare la spesa complessiva della assistenza erogata presso l'ospedale.

Art. 25.

Prestazioni urgenti

La carenza del diritto all'assistenza ospedaliera della provincia non può comportare il rifiuto di prestazioni ospedaliere d'urgenza.

Art. 26.

Convenzioni

Alla stipulazione della convenzione di cui all'art. 4 della presente legge provvede il presidente della giunta provinciale debitamente autorizzato con deliberazione della giunta stessa, sentito il comitato provinciale di sanità.

La convenzione dovrà essere conforme ad uno schema tipo elaborato dall'assessorato competente ed approvato dalla giunta provinciale.

Art. 27.

Subentro nelle convenzioni in atto

Ai sensi dell'art. 18, terzo comma, del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito in legge 17 agosto 1974, n. 386, la provincia subentra nelle convenzioni in atto alla data dell'11 luglio 1974, che se non sostituite ai sensi del successivo comma, decadono il 30 giugno 1975.

Qualora la provincia stipuli, con le modalità di cui allo art. 26 della presente legge, nuove convenzioni sostitutive di quelle di cui al precedente comma, le stesse possono decorrere dal 1° gennaio 1975.

Agli effetti dei precedenti commi la provincia riconosce esclusivamente il diritto alle prestazioni di ricovero in corsia.

Art. 28.

Rivalsa

Gli enti ospedalieri e gli enti od istituti convenzionati e non, segnalano, al competente assessorato provinciale, i casi di lesioni o infermità dei soggetti di cui al precedente art. 2, in cui possa presumersi una eventuale responsabilità di terzi.

Fino a quando non sia diversamente disposto, gli accertamenti sono esperiti e le eventuali azioni intese al recupero delle somme spese dalla provincia per fatto di terzi civilmente responsabili sono esercitate, per delega della provincia stessa, dalla cassa mutua provinciale di malattia di Trento, la quale curerà che siano recuperate le maggiori somme possibili.

La provincia regolerà i rapporti con la cassa mutua provinciale di Trento, per le attività di cui al precedente comma mediante apposita convenzione e con imputazione dei relativi oneri a carico del fondo provinciale per l'assistenza ospedaliera.

Art. 29.

Termine e quota di iscrizione al ruolo provinciale

In sede di prima applicazione della presente legge, il termine di cui al precedente art. 18 è fissato in novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa.

La quota annua per il 1975 è provvisoriamente determinata in L. 60.000, salvo conguaglio all'atto del pagamento della successiva quota annua sulla base della comunicazione dello I.N.A.M. relativa alla spesa media capitaria per il 1974.

Art. 30.

Modifica alla legge provinciale 25 agosto 1973, n. 38

L'art. 1 della legge provinciale 25 agosto 1973, n. 38, è così sostituito:

« A tutti i cittadini residenti da almeno due anni nella provincia di Trento o aventi diritto al domicilio di soccorso a carico di uno dei comuni della provincia stessa, che non siano titolari di un reddito personale imponibile superiore a quello previsto dal primo scaglione della tabella allegata al decreto del

Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, nonché ai lavoratori stagionali all'estero e le persone a loro carico, limitatamente al periodo di temporaneo rimpatrio, è estesa, in attesa dell'attuazione del Servizio sanitario nazionale, l'assistenza di malattia secondo le norme previste dalla presente legge, sempreché l'assistenza non spetti a norma della presente legge».

La cassa mutua provinciale di malattia di Trento trasmette annualmente alla provincia gli elenchi dei soggetti di cui al precedente comma.

Art. 31.

Abrogazione

Le disposizioni di cui alla legge provinciale 25 agosto 1973, n. 38, relative all'assistenza ospedaliera sono abrogate.

A decorrere dal 1° gennaio 1975 il contributo di cui alla lettera *a*) dell'art. 5 della legge provinciale 25 agosto 1973, n. 38, è ridotto a lire 60 milioni.

Art. 32.

Urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, addì 3 maggio 1975

GRIGOLLI

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: BIANCO

LEGGE PROVINCIALE 3 maggio 1975, n. 21.

Piano ospedaliero della provincia autonoma di Trento.

(*Pubblicata nel num. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 22 *del* 9 *maggio* 1975)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Piano ospedaliero

E' approvato il piano ospedaliero della provincia autonoma di Trento per il quinquennio 1975-79.

Il piano, oltre che dalle disposizioni di cui ai successivi articoli, è costituito dalle allegate tabelle *A*, *B*, *C* e *D*, che ne fanno parte integrante come limite massimo raggiungibile non superabile.

Art. 2.

Contenuto del piano

Il piano individua gli enti ospedalieri, le amministrazioni ospedaliere, l'ospedale gestito dalla provincia, le relative divisioni, sezioni e servizi strettamente necessari ad appagare inderogabili e non altrimenti soddisfattibili esigenze assistenziali delle popolazioni dei comprensori della provincia e ne determina la distribuzione sul territorio.

Art. 3.

Enti soggetti al piano

Gli enti ospedalieri, le amministrazioni ospedaliere e l'ospedale gestito dalla provincia soggetti alle prescrizioni del piano sono quelli indicati nell'allegata tabella *A*.

Le prescrizioni di piano sono vincolanti a tutti gli effetti per i soggetti di cui al comma precedente che non possono deliberare opere edilizie, istituzioni di divisioni, sezioni e servizi speciali e ampliamenti delle correlate piante organiche che non siano previsti nelle prescrizioni del piano stesso e dei singoli programmi annuali.

Durante il periodo di validità del piano non potranno essere adottati provvedimenti per il riconoscimento come enti pubblici ospedalieri delle associazioni e fondazioni di cui agli articoli 12 e seguenti del codice civile e per la classificazione di ospedali dipendenti da istituti ed enti ecclesiastici civilmente riconosciuti.

Art. 4.

Ogni complesso ospedaliero, dipendente da enti soggetti al piano, è dotato di un numero complessivo di posti-letto, stabiliti sulla base delle successive fasi di applicazione del piano ed in ogni caso in numero non superiore a quello indicato nella allegata tabella *B*.

La dotazione complessiva delle divisioni, delle sezioni e dei servizi speciali di ogni complesso ospedaliero, deve realizzarsi gradualmente secondo le procedure e le indicazioni contenute nei piani annuali di cui al successivo art. 7, entro i limiti indicati nelle tabelle *C* e *D* allegate alla presente legge.

Al fine di adeguare il servizio ospedaliero alle esigenze del territorio, l'ente ospedaliero che vi opera può richiedere, in occasione della formulazione del programma annuale di cui allo art. 6, una maggiore dotazione di servizi rispetto a quanto previsto nella presente legge.

Art. 5.

Classificazione degli ospedali ed istituzione di enti ospedalieri

Gli ospedali mantengono la classificazione loro attualmente attribuita e riportata nell'allegata tabella *A*, sino a quando, a seguito dell'attuazione del piano, non trovino diversa collocazione nell'organizzazione territoriale dei servizi ospedalieri.

Gli enti ospedalieri nuovi previsti dal piano sono istituiti con decreto del presidente della giunta provinciale, previa conforme delibera della giunta stessa, sentito il parere del comitato provinciale di sanità.

La delibera di istituzione determina la composizione del consiglio di amministrazione in conformità alle vigenti norme e la sede dell'ente.

La fusione degli enti ospedalieri e delle amministrazioni ospedaliere esistenti è disposta nelle forme di cui al secondo comma del presente articolo. La delibera di fusione, oltre a quanto previsto dal precedente comma, disporrà la denominazione dell'ente, lo scioglimento dei consigli di amministrazione degli enti da fondersi e la nomina di un commissario.

Il commissario provvede all'amministrazione del nuovo ente risultante dalla fusione e, entro e non oltre sei mesi dalla nomina, promuove gli atti necessari per la nomina del nuovo consiglio di amministrazione.

Titolo II

ATTUAZIONE DEL PIANO

Art. 6.

Programma annuale

Entro il mese di giugno di ciascun anno di efficacia del piano, l'assessore provinciale competente per materia, indice in ogni comprensorio udienze conoscitive con i presidenti e i consigli di amministrazione degli ospedali ricadenti nei comprensori stessi e con gli organi direttivi dei consorzi di gestione unificata dei presìdi sanitari di base di cui alla legge provinciale 23 novembre 1973, n. 56, al fine di acquisire elementi in relazione alle priorità di attuazione del piano.

Nel caso in cui la gestione unificata dei presìdi sanitari di base di cui alla legge provinciale 23 novembre 1973, n. 56, sia stata affidata ai comprensori, alle udienze di cui al comma precedente partecipano gli organi rappresentativi di base dei comprensori stessi.

Allorquando gli enti previsti dalla legge provinciale 23 novembre 1973, n. 56, non siano stati costituiti, alle udienze conoscitive di cui al presente articolo, partecipano tutti i sindaci dei comuni aventi sede nell'ambito del comprensorio interessato.

Entro il mese di ottobre, tenuto conto delle risultanze delle udienze, l'assessore provinciale, udito il parere del comitato provinciale di sanità, propone alla giunta provinciale, per l'appro-

vazione, il programma annuale di attuazione del piano, le opere e le attrezzature necessarie, la previsione di massima della spesa e l'ammontare dei finanziamenti a carico della provincia. Copia del programma viene trasmessa al consiglio provinciale.

Art. 7.

Verifica dell'attuazione dei programmi e degli interventi

Entro il 31 gennaio di ciascun anno di validità del piano ogni ente gestore di ospedali soggetti al piano stesso provvede a trasmettere al presidente della giunta una relazione sullo stato di attuazione del programma di cui all'art. 6.

Qualora il presidente della giunta rilevi inadempimenti o violazioni del programma di cui all'art. 6, adotta i provvedimenti previsti dall'art. 17 della legge 12 febbraio 1968, n. 132.

Art. 8.

Deliberazioni delle amministrazioni ospedaliere

I soggetti di cui al precedente art. 2, conformemente alle prescrizioni del piano e dei programmi, deliberano gli adeguamenti strutturali e funzionali delle proprie divisioni, sezioni e servizi.

I soggetti di cui al precedente art. 2 provvedono al finanziamento degli interventi previsti dal piano nei limiti delle disponibilità, anche potendo a tale esclusivo fine alienare beni immobili e titoli facenti parte del loro patrimonio, nonché costituire diritti reali sui medesimi beni, previa autorizzazione della giunta provinciale.

Art. 9.

Interventi della provincia

La provincia autonoma di Trento provvede all'attuazione del piano predisponendo con apposite leggi i fondi necessari.

Tutti i fondi già stanziati da leggi provinciali per interventi nel settore ospedaliero sono utilizzati conformemente alle previsioni del piano.

Art. 10.

Trasferimento del personale e delle attrezzature

Nel caso in cui il piano comporti modificazioni dei servizi tali da implicare riduzioni degli organici del personale o delle attrezzature sanitarie, i consigli di amministrazione degli ospedali interessati, previo concerto, formano gli elenchi del personale e dei beni da trasferirsi, sentite le organizzazioni sindacali di categoria interessate.

Il personale che non possa trovare nell'amministrazione da cui dipende diversa sistemazione e che non avanzi domanda di dimissioni, sarà collocato presso altre amministrazioni ospedaliere della provincia con provvedimento della giunta provinciale, udito l'interessato, e con priorità per il collocamento presso amministrazioni ospedaliere contigue al suo luogo di domicilio abituale.

Il personale trasferito mantiene le posizioni giuridiche ed economiche acquisite.

I beni sono trasferiti con le modalità di cui al secondo comma del presente articolo, in quanto applicabili, ed il provvedimento di trasferimento regola i rapporti patrimoniali tra le amministrazioni ospedaliere interessate.

Le stesse provvedono conseguenzialmente agli adeguamenti delle piante organiche e degli inventari.

Art. 11.

Controllo sull'attuazione del piano

La giunta provinciale trasmette al consiglio, al termine di ciascun anno di progressiva applicazione del piano, una relazione illustrativa dello stato di attuazione del piano stesso.

Art. 12.

Modificazione ed aggiornamento del piano

Alle eventuali modificazioni ed aggiornamenti del presente piano, la giunta provinciale provvederà a mezzo di apposito disegno di legge, da sottoporre al parere del comitato provinciale di sanità.

A tal fine entro il 31 dicembre 1975 l'assessore provinciale, competente per materia, previe udienze conoscitive comprensoriali con gli organi direttivi dei consorzi di gestione unificata dei presìdi sanitari di base di cui alla legge provinciale 23 novembre 1973, n. 56, e con i presidenti dei consigli di amministrazione degli ospedali operanti nell'ambito di ciascun consorzio, propone alla giunta provinciale modificazioni ed aggiornamenti del piano.

Nel caso in cui la gestione unificata dei presìdi sanitari di base di cui al comma precedente, sia stata affidata ai comprensori, alle udienze partecipano gli organi rappresentativi di base dei comprensori stessi.

Allorquando gli enti previsti dalla legge provinciale 23 novembre 1973, n. 56, non siano stati costituiti, alle udienze conoscitive di cui al presente articolo, partecipano tutti i sindaci dei comuni aventi sede nell'ambito del comprensorio interessato.

Titolo III

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 13.

Rinnovazione del piano

Al termine del quinquennio di applicazione del piano ospedaliero, il consiglio provinciale provvede al suo rinnovo per il successivo quinquennio, coordinandone i contenuti con le altre strutture sanitarie esistenti o la cui costituzione sia prevista a seguito dell'applicazione della riforma sanitaria.

L'assessore provinciale competente acquisisce i dati necessari mediante le opportune indagini e propone alla giunta provinciale per l'approvazione un progetto di piano ospedaliero.

Il progetto di piano, approvato dalla giunta, è discusso in udienze conoscitive comprensoriali con i soggetti di cui allo articolo precedente e con gli organismi locali preposti all'assistenza sanitaria che venissero eventualmente costituiti.

I risultati delle udienze conoscitive sono raccolti in apposito fascicolo ed unitamente al progetto di piano sono sottoposti al comitato provinciale di sanità per un parere di merito.

La giunta provinciale adotta il progetto di piano definitivo tenendo conto anche delle indicazioni emerse nel corso del procedimento formativo e lo propone al consiglio provinciale mediante apposito disegno di legge.

Art. 14.

Decentramento dei servizi di salute mentale

Nel quadro dell'organizzazione degli ospedali di zona, provinciale e regionali, la giunta provinciale provvederà al graduale decentramento dei servizi di salute mentale dell'ospedale psichiatrico provinciale di Pergine presso le divisioni psichiatriche degli ospedali generali, secondo la tabella B, la cui attività sarà strettamente integrata e coordinata con i servizi territoriali di salute mentale decentrati nei comprensori, in modo da assicurare la continuità preventiva, curativa, riabilitativa dell'intervento psichiatrico.

La giunta provinciale provvederà, contemporaneamente al decentramento di cui al precedente comma, alla riconversione del complesso ospedaliero di Pergine mediante l'istituzione di strutture, servizi sanitari e parasanitari, atti alla qualificazione del complesso stesso nel quadro della ristrutturazione della rete ospedaliera e sanitaria della provincia.

I primari delle singole divisioni psichiatriche decentrate esercitano le attribuzioni del direttore dell'ospedale psichiatrico previste dalle vigenti disposizioni in merito ai ricoveri coatti.

Correlativamente alla disponibilità di idonee strutture, l'ospedale psichiatrico di Pergine mantiene la gestione dei reparti per lungodegenti ad esaurimento dei pazienti ricoverati alla data di entrata in vigore della presente legge. Tali reparti saranno organizzati secondo le direttive della giunta provinciale con i più moderni criteri curativi quali quelli delle « comunità terapeutiche ».

La giunta provinciale predispone le necessarie iniziative per assicurare l'aggiornamento e la riqualificazione del personale, al fine del suo riutilizzo nelle istituende strutture e servizi sanitari provinciali e di zona.

Il personale dell'ospedale psichiatrico, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, mantiene le posizioni giuridiche ed economiche derivanti dal rapporto di lavoro in atto.

Il personale di ruolo in servizio presso l'ospedale psichiatrico provinciale di Pergine alla data di entrata in vigore della presente legge può essere trasferito ad altra amministrazione ospedaliera, qualora ne faccia richiesta.

Art. 15.

Organici degli enti ospedalieri

Sino all'entrata in vigore della riforma sanitaria, le amministrazioni ospedaliere non possono aumentare i propri organici e assumere, anche temporaneamente, nuovo personale, sal-

vo la sostituzione del personale cessato dal servizio o collocato in aspettativa senza assegni o in congedo per gravidanza e puerperio e salvo il caso dell'istituzione, del completamento o del potenziamento, previa autorizzazione della giunta provinciale, di divisioni, sezioni e servizi che si rendono strettamente necessari a seguito dell'attuazione del piano.

Art. 16.

Inquadramento personale di ruolo ospedaliero in posti d'organico di grado superiore alla qualifica riconosciuta

Il personale ospedaliero di ruolo diverso da quello sanitario ed amministrativo della carriera direttiva che, alla data di entrata in vigore della legge 17 agosto 1974, n. 386, su dichiarazione del rispettivo consiglio di amministrazione e sentita la commissione consultiva di cui all'art. 56 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, richiamata dalla legge regionale 23 settembre 1970, n. 20, svolga da almeno sei mesi consecutivi mansioni di qualifica superiore, viene inquadrato nei posti d'organico vacanti esistenti o istituiti a norma dell'ultimo comma dell'articolo precedente, purchè in possesso di tutti i requisiti di legge e di regolamento, con deliberazione del consiglio stesso, nelle qualifiche dei ruoli corrispondenti alle mansioni affidate o ad esse analoghe.

L'inquadramento di cui al comma precedente, per il personale che, alla data indicata, abbia meno di sei mesi di servizio, può avvenire solo mediante concorso interno per titoli.

Art. 17.

Inquadramento personale ospedaliero in servizio provvisorio

Avvenuto l'inquadramento di cui all'articolo precedente, il personale ospedaliero non di ruolo diverso da quello sanitario ed amministrativo della carriera direttiva, che, alla data di entrata in vigore della legge 17 agosto 1974, n. 386, presti servizio, in base a formale atto deliberativo, da almeno sei mesi in posizione d'incarico o di straordinariato, viene inquadrato nei posti d'organico esistenti o istituiti a norma del precedente art. 15, purchè in possesso di tutti i requisiti di legge e di regolamento, ad eccezione del limite massimo di età, con deliberazione del competente consiglio di amministrazione, nelle qualifiche iniziali dei ruoli corrispondenti alle mansioni affidate o ad esse analoghe.

L'inquadramento in ruolo di cui al comma precedente, per il personale che, alla data indicata, abbia meno di sei mesi di servizio, può avvenire solo mediante concorso interno per titoli.

Art. 18.

Copertura posti personale ospedaliero vacanti dopo inquadramenti di cui ai precedenti articoli 16 e 17

Qualora dopo gli inquadramenti di cui ai precedenti articoli 16 e 17 risultino nelle piante organiche del personale delle amministrazioni ospedaliere posti vacanti di grado iniziale delle singole carriere, gli stessi possono essere coperti, mediante concorso interno per titoli ed esami, cui possono partecipare i dipendenti in servizio di ruolo o non di ruolo presso le amministrazioni medesime, purchè in possesso di tutti i requisiti di legge e di regolamento richiesti, ad eccezione del limite massimo di età.

Art. 19.

Concorsi

I concorsi di cui alla presente legge sono disciplinati dalla legge regionale 23 settembre 1970, n. 20, e dai regolamenti organici delle amministrazioni ospedaliere, in quanto applicabili.

Gli inquadramenti di cui agli articoli 16, 17 e 18 vengono operati per una sola volta ai fini di un riassetto degli organici e del personale ospedaliero nella prospettiva di una corretta gestione programmatica del settore, entro e non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 20.

Riconoscimento servizio non di ruolo ai fini dell'inquadramento nei posti di caposala

Agli effetti del servizio richiesto per l'inquadramento nei posti di caposala di cui all'art. 120 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, richiamato dalla legge regionale 23 settembre 1970, n. 20, si tiene conto anche del servizio prestato in posizione d'incarico o di straordinario, purchè in una delle qualifiche prescritte.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, addì 3 maggio 1975

GRIGOLLI

Visto, *il commissario del Governo per la provincia:* BIANCO

(Omissis).

(4158)

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 11 marzo 1975, n. 19.
Interventi per l'allestimento di nuovi parchi di campeggio.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 13 *del* 14 *marzo* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità della legge

La Regione, al fine di promuovere il potenziamento delle strutture ricettive complementari a carattere turistico-sociale, attua interventi straordinari a favore dei comuni, province, comunià montane, loro consorzi, per l'allestimento di nuovi parchi di campeggio, attrezzati per turisti provvisti di tenda o di altri mezzi autonomi di pernottamento realizzati secondo la normativa vigente e gli orientamenti e criteri di applicazione di cui alla risoluzione del consiglio regionale 10 giugno 1974. A tali effetti concede ai suddetti enti contributi in conto capitale nella misura e secondo i requisiti e le modalità di cui ai successivi articoli.

Art. 2.

Misura dei contributi

I contributi per la realizzazione delle iniziative previste dall'art. 1 sono concessi dalla giunta regionale in misura pari al 100 per cento della spesa di primo impianto riconosciuta ammissibile.

La gestione dei nuovi parchi di campeggio dovrà essere assunta dagli stessi enti beneficiari del contributo regionale o da enti ed associazioni la cui attività sia rivolta a soddisfare le esigenze del tempo libero e della domanda turistica dei giovani, dei lavoratori e degli anziani.

Art. 3.

Presentazione della domanda

La domanda per la concessione del contributo, da redigersi in carta legale, è presentata al presidente della giunta regionale previa deliberazione dell'ente richiedente.

La domanda deve essere corredata da preventivo di spesa, dal progetto di massima dell'opera, e da una relazione illustrativa sulle caratteristiche dell'iniziativa e sulla sua ubicazione.

Art. 4.

Disposizioni urbanistiche

I parchi di campeggio devono essere realizzati, agli effetti della presente legge, in comuni muniti di piano regolatore generale o programma di fabbricazione approvato ai sensi di legge, ovvero adottato e trasmesso all'autorità competente per la approvazione.

Nel caso di non conformità con la destinazione delle aree ai sensi dei suddetti strumenti urbanistici approvati o adottati, l'ubicazione dei nuovi parchi di campeggio di cui alla presente

legge è disposta con deliberazione del consiglio comunale. Tale deliberazione costituisce, in deroga alle norme vigenti, variante o modifica al piano regolatore generale o al programma di fabbricazione, a norma della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni e integrazioni.

La deliberazione, pubblicata nel primo giorno festivo immediatamente successivo a quello dell'adozione, è trasmessa alla giunta regionale entro il quindicesimo giorno dalla data di adozione. La variante o modifica è approvata in deroga all'art. 8 della legge regionale 3 luglio 1972, n. 17, con decreto del presidente della giunta regionale, previo parere della commissione regionale tecnico-amministrativa.

La variante o modifica secondo le procedure di cui al secondo e terzo comma del presente articolo è approvata contestualmente alla concessione del contributo regionale previsto dalla presente legge.

Art. 5.

Autorizzazione all'apertura e all'esercizio del campeggio

Con lo stesso atto di concessione del contributo la giunta regionale provvede al rilascio dell'autorizzazione all'apertura e all'esercizio del nuovo parco di campeggio.

Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla presentazione di apposita domanda e alla sussistenza degli altri requisiti di cui alle vigenti disposizioni.

Art. 6.

Modalità di concessione dei contributi

Con la deliberazione di concessione del contributo la giunta regionale determina altresì la spesa da ammettere a contributo, ne autorizza la liquidazione immediata e fissa il termine entro il quale l'iniziativa per la realizzazione del nuovo parco di campeggio deve essere portata a compimento.

La somma liquidata è depositata su apposito conto corrente a disposizione dell'ente beneficiario presso il relativo tesoriere, al tasso di interesse previsto dalle singole convenzioni di tesoreria.

L'ente assume ogni responsabilità in ordine al vincolo di destinazione dei fondi depositari.

L'istituto di credito presso il quale è effettuato il deposito dei fondi di cui al comma precedente provvede ai pagamenti su ordini emessi dall'ente beneficiario del contributo

Art. 7.

Titoli di preferenza

Compatibilmente con le domande pervenute, il 70 per cento dei fondi disponibili ai sensi della presente legge sono destinati alla realizzazione di nuovi parchi di campeggio ubicati nei comuni litoranei e nei comuni immediatamente contermini, avendo presenti le esigenze di sviluppo del turismo interno, montano e d'arte e di riequilibrio del territorio, in riferimento ad aree economiche di programma.

In via subordinata, hanno titolo di preferenza:

a) gli allestimenti di parchi di campeggio localizzati in territori per i quali è vigente il piano produttivo di insediamento turistico ai sensi dell'art. 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865;

b) gli allestimenti stessi in aree di proprietà degli enti richiedenti il contributo, ovvero in aree concesse a tali enti per usi compatibili con la destinazione a parco di campeggio.

Art. 8.

Dichiarazione di pubblica utilità

Le opere ammesse a fruire del contributo regionale di cui alla presente legge sono dichiarate di pubblica utilità e i relativi lavori indifferibili ed urgenti, ai sensi e per gli effetti delle vigenti disposizioni in materia di espropriazone.

Art. 9.

Oneri finanziari

All'onere di L. 500.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge si fa fronte con i fondi disponibili al cap. 26000 «Fondo per il finanziamento dei provvedimenti legislativi in corso di adozione» del bilancio 1974.

La competenza della spesa è posta a carico dell'esercizio 1975 ai sensi dell'art. 1 della legge 27 febbraio 1955, n. 64.

Le necessarie variazioni al bilancio 1975 saranno apportate con successivo provvedimento.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla ossservare come legge della regione Toscana.

La presente legge dichiarata urgente per gli effetti e con le modalità di cui al secondo comma dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 28 dello statuto, entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Firenze, addì 11 marzo 1975

LAGORIO

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 4 *febbraio* 1975 *ed è stata vistata dal commissario di Governo il* 6 *marzo* 1975.

(4327)

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 24 aprile 1975, n. 39.

Provvedimenti per la salvaguardia del carattere lagunare e monumentale della città di Venezia. Proroga del termine di cui alla legge regionale 5 dicembre 1972, n. 13.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 17 *del* 29 *aprile* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il termine di cui alla legge regionale 5 dicembre 1972, n. 13, già prorogato al 31 dicembre 1974 con legge regionale 18 gennaio 1974, n. 3, è prorogato al 31 dicembre 1975.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 24 aprile 1975

TOMELLERI

LEGGE REGIONALE 24 aprile 1975, n. 40.

Norme per l'accelerazione delle procedure in materia di opere pubbliche.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 17 *del* 29 *aprile* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per l'esecuzione delle opere pubbliche di competenza degli enti locali e dei loro consorzi ammesse a fruire di contributi regionali si applicano le norme di cui ai successivi articoli.

Art. 2.

L'ente beneficiario del contributo regionale può esperire la gara d'appalto per l'aggiudicazione dei lavori sulla base del solo parere favorevole degli organi consultivi di cui alla legge regionale 10 dicembre 1973, n. 27.

I pareri di cui al comma precedente dovranno essere espressi entro il termine massimo di trenta giorni dalla presentazione dei relativi progetti.

Alla stipulazione dei contratti con le imprese aggiudicatarie e alla consegna dei lavori si procederà dopo che sia intervenuta la formale approvazione del progetto da parte del presidente della giunta regionale e l'affidamento della concessione del mutuo da parte dell'istituto mutuante.

Le gare per l'aggiudicazione dei lavori dovranno essere indette comunque non oltre venti giorni dalla data di comunicazione della intervenuta approvazione del progetto, a pena di decadenza di contributo.

Le somme resesi così disponibili sono utilizzate, su deliberazione della giunta regionale, per la concessione di ulteriori contributi per eventuali maggiori spese derivanti dall'appalto di opere in corso già ammesse a contributo regionale.

Art. 3.

Il limite di competenza di cui all'ultimo comma dell'art. 11 della legge regionale 10 dicembre 1973, n. 27, è elevato fino a lire 500 milioni.

Art. 4.

Le gare per l'aggiudicazione dei lavori andate deserte possono essere subito rinnovate con ammissione di offerte in aumento senza l'obbligo di preventiva pubblicazione, sempre che sia comunque garantita la copertura della maggiore spesa.

Se anche la gara in aumento va deserta l'ente potrà aggiudicare i lavori a mezzo trattativa privata.

La consegna dei lavori deve avvenire non oltre venti giorni decorrenti dall'esecutività del contratto.

Qualora le opere interessino immobili da espropriare il termine indicato nel comma precedente decorre dalla data di occupazione, anche temporanea, degli immobili stessi.

Art. 5.

Gli eventuali lavori di variante o suppletivi a progetti approvati, nel limite dell'impegno totale assunto per l'esecuzione dell'opera, possono essere eseguiti senza necessità di preventivi pareri di organi consultivi nè di formale approvazione superiore.

L'esecuzione dei maggiori e diversi lavori è consentita, anche con l'utilizzazione eventuale delle somme per imprevisti e delle economie per i ribassi d'asta, a condizione che l'importo maggiorato non superi i sei quinti dell'originario e che tali maggiori e diversi lavori non alterino la natura e la destinazione della opera.

I lavori suppletivi o di variante di cui al precedente comma, previo accertamento delle condizioni sopraríportate, saranno approvati unitamente al certificato di collaudo e sulla base del parere espresso dal collaudatore medesimo.

La nomina del collaudatore delle opere è di competenza della giunta regionale.

Per le eventuali perizie suppletive e di variante che eccedono i limiti ed i casi previsti dal presente articolo restano in vigore le competenze di cui alla succitata legge regionale n. 27, nonchè le vigenti procedure in materia di approvazione, salvo quanto disposto dal precedente art. 3.

Le operazioni di collaudo dovranno essere concluse entro tre mesi dalla data dell'incarico.

Art. 6.

Per le opere di cui all'art. 1 della presente legge gli eventuali verbali di concordamento nuovi prezzi, le eventuali proroghe contrattuali e tutti gli altri atti di gestione di carattere tecnico ed amministrativo sono sottoposti al solo parere della commissione consultiva in materia di lavori pubblici di cui all'art. 11 della legge regionale 10 dicembre 1973, n. 27, senza limiti di valore.

I componenti, che facciano parte della commissione di cui al precedente comma in rappresentanza di un ufficio statale o regionale possono essere sostituiti da altro membro dello stesso ufficio di volta in volta a ciò delegato.

Art. 7.

Fino al 31 dicembre 1975, al fine di assicurare condizioni di effettiva ed immediata operatività, le opere di cui all'art. 1 della presente legge sono dichiarate urgenti ai fini del quarto comma dell'art. 7 della legge 2 febbraio 1973, n. 14.

Tutti i lavori relativi alle opere per le quali è concesso un contributo regionale sono dichiarati di pubblica utilità nonchè urgenti ed indifferibili a tutti gli effetti.

Art. 8.

Le opere di cui all'art. 1 della presente legge devono essere realizzate in conformità agli strumenti urbanistici vigenti o adottati.

Nel caso in cui l'ente interessato, per motivate ragioni di ordine tecnico o di pubblico interesse, sia costretto a scegliere per la realizzazione delle opere aree diverse da quelle previste dallo strumento urbanistico vigente o soltanto adottato la deliberazione di approvazione del progetto esecutivo da parte dello stesso ente costituisce adozione di variante, senza essere soggetta alla preventiva autorizzazione, fermo restando l'obbligo di pubblicazione della variante stessa ai sensi della legge 17 agosto 1942, n. 1150.

In tale ipotesi l'approvazione del progetto con decreto da parte del presidente della giunta regionale comporta rispettivamente l'approvazione della variante oppure il vincolo di destinazione per le aree stesse in sede di approvazione dello strumento urbanistico.

Art. 9.

Per i lavori finanziati a totale carico della Regione o ammessi a fruire di contributi in conto capitale, la giunta regionale è autorizzata ad accreditare in favore degli enti interessati, su appositi conti speciali vincolati, il 90 per cento degli importi impegnati per ciascuna opera ammessa a contributo.

Il responsabile dell'ufficio del genio civile regionale competente per territorio autorizza i prelievi in base agli stati di avanzamento dei lavori.

Gli interessi maturati sui fondi di cui al primo comma sono a credito della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 24 aprile 1975

TOMELLERI

LEGGE REGIONALE 24 aprile 1975, n. 41.

Rifinanziamento della legge regionale 31 gennaio 1974, n. 15, concernente provvidenze per la realizzazione di impianti per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 17 *del 29 aprile* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Lo stanziamento previsto dall'art. 8 della legge regionale 31 gennaio 1974, n. 15, per l'esercizio finanziario 1975 è aumentato da lire 500 milioni a lire 750 milioni.

Per gli esercizi successivi al 1975 sono autorizzati i seguenti stanziamenti:

esercizi finanziari dal 1976 al 1979 compreso lire 750 milioni;
esercizio finanziario 1980 lire 750 milioni;
esercizio finanziario 1981 lire 719 milioni;
esercizio finanziario 1982 lire 688 milioni;
esercizio finanziario 1983 lire 590 milioni;
esercizio finanziario 1984 lire 492 milioni.

Art. 2.

Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede mediante riduzione di lire 250 milioni dal cap. 7250 « Fondo globale per il finanziamento di spese in conto capitale derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di formazione » dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1975.

Per gli esercizi successivi al 1975 la spesa farà carico al capitolo corrispondente al cap. 7160 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1975.

Art. 3.

Allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1975 sono apportate le seguenti modificazioni:

In diminuzione:

Cap. 7250. — Fondo globale per il finanziamento di spese in conto capitale derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di formazione, partita « Rifinanziamento legge regionale 31 gennaio 1974, n. 15 » . . . L. 250.000.000

In aumento:

Cap. 7160. — Contributo per la realizzazione di impianti per lo smaltimento di rifiuti solidi urbani . . . . L. 250.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 24 aprile 1975

TOMELLERI

LEGGE REGIONALE 24 aprile 1975, n. **42**.

Modificazioni dei tassi d'interesse stabiliti dalla legge regionale 11 maggio 1973, n. 13, concernente - Interventi a favore dell'agricoltura.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 17 *del* 29 *aprile* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

I tassi d'interesse su prestiti e mutui stabiliti dalla legge regionale 11 maggio 1973, n. 13, che dispone agevolazioni a favore dell'agricoltura, sono determinati nella misura prevista dalla normativa statale vigente in materia di finanziamenti agevolati in agricoltura.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 24 aprile 1975

TOMELLERI

(3768)

LEGGE REGIONALE 29 aprile 1975, n. **43**.

Adeguamento del finanziamento per gli interventi previsti dall'art. 4 della legge regionale 10 luglio 1973, n. 15, concernente norme per la realizzazione di impianti sportivi.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 17 *del* 29 *aprile* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

L'ammontare dello stanziamento di cui al cap. 5900 del bilancio di previsione della spesa 1975, da erogarsi ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 10 luglio 1973, n. 15, è aumentato di lire 50 milioni.

Alla copertura del nuovo onere si provvede mediante detrazione di lire 50 milioni dallo stanziamento iscritto al cap. 5800 del bilancio 1975, disposto dalla legge regionale 10 luglio 1973, n. 15, che viene di conseguenza prorogata di un anno.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio 1975 sono apportate le seguenti variazioni:

In diminuzione:

Cap. 5800. — Contributi ventennali a favore di comuni o consorzi di comuni per la costruzione, ampliamento o miglioramento di impianti per la pratica sportiva . . . . L. 50.000.000

In aumento:

Cap. 5900. — Contributi *una tantum* della Regione in favore di enti, associazioni, sodalizi per la costruzione, l'ampliamento e il miglioramento di impianti sportivi, e per l'installazione di attrezzature tecnico-sportive . . . . L. 50.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale **della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque** spetti di **osservarla e di farla osservare come legge della regione** Veneto.

Venezia, addì 29 aprile 1975

TOMELLERI

LEGGE REGIONALE 29 aprile 1975, n. **44**.

Interventi straordinari per opere di salvaguardia igienica e nel settore degli impianti fognari e di depurazione.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 17 *del* 29 *aprile* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Regione, nell'ambito dell'azione di risanamento dell'ambiente e di disinquinamento dei corpi idrici, è autorizzata a disporre un finanziamento straordinario di lire 3 miliardi per l'esecuzione di opere pubbliche per la salvaguardia igienica e nel settore degli impianti di fognatura e di depurazione.

Art. 2.

I fondi di cui al precedente art. 1 verranno destinati per l'esecuzione delle seguenti opere e nella seguente misura:

a) per il risanamento del bacino idrografico del torrente Chiampo, mediante la costruzione di una fognatura consorziale nei comuni di Arzignano e Chiampo: L. 1.000.000.000;

b) per il risanamento del Lago di Garda mediante la costruzione di una fognatura consorziale da progettare secondo le indicazioni di massima formulate dalla giunta regionale: L. 1.000.000.000;

c) per il risanamento della spiaggia di Sottomarina (Chioggia):

1) mediante la costruzione di un impianto consortile per la depurazione degli scarichi nel Bacchiglione dei comuni di Padova, Noventa Padovana, Saonara e del consorzio della zona industriale di Padova: L. 700.000.000;

2) mediante interventi di salvaguardia igienica da realizzarsi alla foce del Brenta in comune di Chioggia: L. 250.000.000;

d) per il risanamento della spiaggia di Rosolina mediante l'avvio della costruzione di impianti di fognatura: L. 50.000.000.

Art. 3.

I fondi, nella misura prevista nell'art. 2, verranno assegnati rispettivamente:

a) al consorzio fra i comuni di Arzignano, Chiampo e Montorso;

b) al consorzio della riviera veronese del Garda;

c) al consorzio zona industriale di Padova e al comune di Chioggia;

d) al comune di Rosolina.

Art. 4.

Gli enti concessionari dovranno presentare entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge i progetti esecutivi per l'approvazione da parte della Regione, redatti in conformità ai progetti generali o ai piani di massima.

Art. 5.

I progetti esecutivi verranno approvati con decreto del presidente della giunta regionale, sentiti gli organi tecnici competenti.

Con il decreto di approvazione verrà altresì impegnato il finanziamento relativo.

I lavori previsti nei progetti sono dichiarati di pubblica utilità nonchè urgenti ed indifferibili a tutti gli effetti.

Art. 6.

All'erogazione dei fondi si procederà su stati d'avanzamento dei lavori vistati dagli uffici del genio civile regionale competente per territorio.

Alla nomina del collaudatore dei lavori provvederà la giunta regionale.

Art. 7.

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge previsti in lire 3 miliardi, si farà fronte mediante la contrazione di un prestito per la medesima somma, o per la minore somma che si renderà necessaria.

La giunta regionale è autorizzata a contrarre il mutuo di cui al comma precedente con un istituto di credito alle migliori condizioni di tasso e comunque non superiore al 12 per cento annuo e con periodo di ammortamento di 20 anni, a partire dall'esercizio finanziario 1975.

A garanzia del pagamento delle rate del mutuo, la Regione offre delegazione per corrispondente importo sulle entrate tributarie, che presentano sufficiente disponibilità allo scopo, nel rispetto del limite del 20 per cento previsto dall'art. 10, secondo comma, della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Art. 8.

La spesa per l'ammortamento del mutuo è stabilita in lire 317.000.000 annuali, comprensiva della quota capitale e della quota interessi.

Ad essa si fa fronte per l'esercizio finanziario 1975 mediante prelievo del corrispondente importo dai fondi all'uopo accantonati al cap. 5300 (partita: « Oneri connessi ad operazioni di ricorso al mercato destinate al finanziamento di particolari provvedimenti legislativi ») e al cap. 7261.

Per gli anni successivi la spesa graverà sugli appositi capitoli di bilancio dei relativi esercizi.

Art. 9.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare le conseguenti variazioni di bilancio.

Per gli esercizi finanziari successivi al 1975, la rata di ammortamento farà carico a corrispondenti capitoli dei relativi bilanci.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 29 aprile 1975

TOMELLERI

LEGGE REGIONALE 29 aprile 1975, n. 45.
Finanziamento straordinario per la viabilità provinciale.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 17 *del* 29 *aprile* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In attuazione del programma regionale 1975, approvato dal consiglio regionale con legge 23 gennaio 1975, n. 10, la Regione è autorizzata a concedere alle amministrazioni provinciali contributi straordinari in capitale sulla spesa necessaria per lo ammodernamento, la nuova costruzione e la rettifica di strade provinciali.

Art. 2.

La somma messa a disposizione dalla presente legge, pari a 2.500 milioni, è ripartita come segue:

provincia di Belluno: lavori di costruzione 2° lotto strada provinciale n. 20 della « Val Fiorentina »: L. 358.000.000;

provincia di Padova: lavori di costruzione variante strada provinciale n. 94 « Contarina » e di sistemazione strada provinciale n. 38 « Scapacchiò »: L. 357.000.000;

provincia di Rovigo: lavori di sistemazione strada provinciale n. 12 « Crocetta-Stienta »: L. 357.000.000;

provincia di Treviso: lavori di costruzione secondo tronco strada provinciale n. 62 del Vallio « Treviso-Mare »: L. 357.000.000;

provincia di Venezia: ammodernamento, sistemazione, razionalizzazione di incroci delle seguenti strade:

strada provinciale n. 30 « Oriago-Marano Veneziano-Caltana »;

strada provinciale n. 22 « Piazza Mercato-S. Bruson »;

strada provinciale n. 25 « S. Maria di Sala-Fiesso d'Artico »;

strada provinciale n. 54 « S. Donà di Piave-Caorle »;

strada provinciale n. 34 « Mirano-Pianiga »;

strada provinciale n. 38 « Zelarino-Maerne-Noale-Massanzago »;

strada provinciale n. 32 « Miranese »;

strada provinciale n. 53 « S. Donà-Ponte Ramo-Ponte Crepaldo »;

strada provinciale n. 18 « Camponogara-Caltroci »;

strada provinciale n. 45 « Losson-Meolo »;

strada provinciale n. 26 « Mirano-Dolo »;

strada provinciale n. 55 « Noventa-Cessalto »: L. 357.000.000;

provincia di Verona: lavori costruzione sulla direttissima per Legnago: L. 357.000.000;

provincia di Vicenza: lavori di costruzione primo lotto strada provinciale n. 7 « Gasparona »: L. 357.000.000.

Art. 3.

Nei limiti delle somme ripartite l'ammontare del contributo regionale, potrà corrispondere, su richiesta dell'amministrazione provinciale interessata, anche al 100 per cento della spesa ammissibile.

La spesa ammissibile, ai fini della concessione del contributo, comprende, oltre al costo delle opere, l'indennità di esproprio per l'acquisizione delle aree necessarie e l'onere per la applicazione dell'imposta sul valore aggiunto.

Art. 4.

I progetti esecutivi delle opere previste nel programma di cui all'art. 2 dovranno essere presentate entro due mesi dalla entrata in vigore della presente legge.

Art. 5.

Il presidente della giunta regionale provvede, previo parere degli organi tecnici competenti, all'approvazione dei progetti delle opere ed alla concessione del contributo regionale.

L'approvazione dei progetti delle opere equivale a dichiarazione di pubblica utilità, nonchè di urgenza ed indifferibilità a tutti gli effetti.

La giunta regionale eserciterà la vigilanza delle opere a mezzo degli uffici del genio civile regionale, i quali provvederanno anche a vistare gli stati d'avanzamento dei lavori.

La nomina dei collaudatori delle opere è di competenza della giunta regionale.

Art. 6.

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, previsti in lire 2.500 milioni, si farà fronte mediante la contrazione di un prestito per la medesima somma, o per la minore somma che si renderà necessaria.

La giunta regionale è autorizzata a contrarre il mutuo di cui al comma precedente con idoneo istituto di credito alle migliori condizioni di tasso e comunque non superiore al 12 per cento e con periodo di ammortamento di 20 anni a partire dall'esercizio finanziario 1975.

A garanzia del pagamento delle rate del mutuo, la Regione offre delegazione, per corrispondente importo sulle entrate tributarie, che presentano sufficiente disponibilità allo scopo, nel rispetto del limite del 20 per cento prescritto dall'art. 10, secondo comma, della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Art. 7.

La spesa per l'ammortamento del mutuo è stabilita in lire 265 milioni annuali, comprensive della quota capitale e della quota interessi.

Ad essa si fa fronte per l'esercizio finanziario 1975 mediante prelievo del corrispondente importo dai fondi all'uopo accantonati al cap. 5300, partita: « Oneri connessi ad operazioni di ricorso al mercato destinate al finanziamento di particolari provvedimenti legislativi », e al cap. 7261.

Per gli anni successivi la spesa graverà sugli appositi capitoli di bilancio dei relativi esercizi.

Art. 8.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare le conseguenti variazioni di bilancio.

Per gli esercizi successivi al 1975, la rata di ammortamento farà carico a corrispondenti capitoli dei relativi bilanci.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 29 aprile 1975

TOMELLERI

LEGGE REGIONALE 29 aprile 1975, n. **46**.

Integrazioni e modifiche alla legge regionale 26 novembre 1973, n. 25, concernente « L'organizzazione amministrativa della Regione, stato giuridico e trattamento economico del personale regionale ».

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 17 *del* 29 *aprile* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge, i parametri 130, 145, 185, corrispondenti alle qualifiche funzionali di operatore, applicato, operatore qualificato, coadiutore, operatore capo, indicate al comma 15 dell'art. 50 della legge regionale 26 novembre 1973, n. 25, sono rispettivamente elevati a 150, 165, 195.

Art. 2.

In deroga a quanto disposto dall'ultimo comma dell'art. 33 della legge regionale 26 novembre 1973, n. 25, il limite individuale per il lavoro straordinario del personale con la qualifica di operatore, operatore qualificato ed operatore capo, che presta la propria attività in collaborazione diretta con gli organi istituzionali della Regione, può, in caso di assoluta necessità, essere elevato a 500 ore annue; per il restante personale, semprechè presti la propria attività in collaborazione diretta con gli organi istituzionali della Regione, tale limite può essere elevato a 360 ore annue.

Art. 3.

La spesa annua derivante dalla presente legge prevista in lire 300 milioni per gli effetti di cui all'art. 1 e in lire 40 milioni per gli effetti di cui all'art. 2, fa carico rispettivamente ai capitoli 400 e 421 del bilancio di spesa per l'esercizio in corso.

Per gli anni successivi la spesa graverà sui corrispondenti capitoli di bilancio dei rispettivi esercizi.

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 29 aprile 1975

TOMELLERI

(3851)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100751800)